

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Philips S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS.231/01

Modello Parte	Emesso da:	Approvato:	Data Prima Emissione:	Data Revisione:
Speciale	Legal	C.d.A.	Marzo 2005	Ottobre 2018





Pag:I

Indice

1.	INTROE	DUZIONE	4
2.		PI GENERALI DI COMPORTAMENTO	
3.		COLLI GENERALI DI PREVENZIONE	
4.		E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	
		ATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001]	
	4.1.1	PREMESSA	
	4.1.2	REATI APPLICABILI	
	4.1.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	
	4.1.4	PROCEDURE OPERATIVE	14
	4.1.4 BIS	S PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	14
	4.1.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
	4.2 DELITT	INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS	19
	231/2001]		19
	4.2.1	REATI APPLICABILI	19
	4.2.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	22
	4.2.3 PR	OCEDURE OPERATIVE	22
	4.2.3 BIS	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	23
	4.2.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
	4.3 DELITT	DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]	27
	4.3.1	REATI APPLICABILI	27
	4.3.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	
	4.3.3	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	_
	4.3.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
		ATI CONNESSI ALLA FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO,	
	IN VALORI	DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI	32
		INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001 [ART. 25-BIS D.LGS.	
	•		
		ATI APPLICABILI	
	4.4.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	
	4.4.3	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	
	4.4.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
		ATI SOCIETARI, INCLUSA CORRUZIONE TRA PRIVATI [ART.25-TER D.LGS. 231/2001]	
	4.5.1	REATI APPLICABILI	
	4.5.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	
	4.5.3	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	
	4.5.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	44



PHILIPS

MODELLO D.lgs231/01 PARTE SPECIALE Data: Ottobre 2018

Pag:II

4.6	REATI CON FINALITA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [ART	
	TER D.LGS. 231/2001]	
	REATI APPLICABILI	
4.6.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	
4.6.3		
4.7	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25- QUATER.1. D.LG	
-	01]	
	REATI APPLICABILI	
	2 ATTIVITÀ SENSIBILI	
4.8	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001]	
4.8.1		
_	ATTIVITÀ SENSIBILI	
4.8.3		
4.8.4		
4.9	REATI DI ABUSO DI MERCATO [ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001]	
4.9.1		
4.9.2		
4.9.3		
4.9.4		55
	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES	
	231/2001]	
	.1 REATI APPLICABILI	
	.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	
4.10		
	.4 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	
4.10		
	.6 ATTIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA	
	E PROCEDURE	
	.7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ	
	VENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO [ART. 25-OCTIES	
	231/2001]	
4.11		
	BIS PREMESSA: IL REATO DI AUTORICICLAGGIO	
4.11		
4.11		
	4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	71
4.12	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS.	
	01]	
4.12	.1 REATI APPLICABILI	/1



PHILIPS

MODELLO D.lgs231/01 PARTE SPECIALE Data: Ottobre 2018 Pag:III

4.12.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	75
4.12.3	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	75
4.12.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	76
4.13 REATI II	I MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25- DECIES D.LGS.	
231/2001]		76
4.13.1	REATO APPLICABILE	76
4.13.2 AT	FIVITÀ SENSIBILI	76
4.14 REATI A	MBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001]	.77
4.14.1	REATI APPLICABILI	77
4.13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	84
4.13.3	PROTOCOLLI DI CARATTERE GENERALE	85
4.13.4	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	86
4.13.5 FLU	JSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	87
4.14 REA	I IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È	
IRREGOLARE	[ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001]	87
4.14.1 RE	ATI APPLICABILI	87
4.14.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	88
4.14.3	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	
4.14.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	89
4.15 REA	TI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001]	89
4.15.1	REATI APPLICABILI	89
4.15.2 ATTI	VITÀ SENSIBILI	90
4.15.3 PRIN	CIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	90
	SI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
4.16 REA	TI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/06)	
4.16.1	REATI APPLICABILI	_
4.16.2 ATTI	VITÀ SENSIBILI	
4.16.3	PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE	92
4.16.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
5. PROTOCOL	J	92
6. PROCEDUR	E OPERATIVE	93
7. IL SISTEMA	SANZIONATORIO	93





Pag:4

1. INTRODUZIONE

Philips S.p.A. (di seguito anche "la Società"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto"), attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment* integrato), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi) nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Tale attività si è contestualizzata nell'ambito dell'analisi più ampia dei rischi cui Philips S.p.A. è soggetta, anche con riferimento a rischi di violazione dei General Business Principles ("GBP") di Gruppo.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, illustrati nel capitolo 4 ("Reati Presupposto"), nell'esercizio delle attività aziendali ove tale rischio potrebbe avverarsi ("Attività Sensibili"), la Società ha formulato:

- Principi Generali di Comportamento (capitolo 2)
- Protocolli Generali di Prevenzione (capitolo 3)
- Principi Specifici di Prevenzione (specifiche sezioni del capitolo 4)
- Protocolli (il cui elenco è richiamato nel capitolo 5)
- Procedure Operative (capitolo 6).

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), così come identificati nella Parte Generale, sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi:

- alla legge;
- alle disposizioni contenute nel Modello;
- alle disposizioni contenute negli Strumenti di Attuazione del Modello (da intendersi come policy, regolamenti aziendali, procedure operative, linee guida, disposizioni organizzative ed organigrammi, deleghe e procure, job description, e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società);
- ai principi ed alle disposizioni contenute nei codici etici delle associazioni industriali a cui la Società aderisce;
- ai principi contenuti nei General Business Principles del gruppo Philips.

In particolare, i principi individuati nei General Business Principles, che qui si intendono integralmente richiamati, riferiti alle varie tipologie di Destinatari e/o controparti costituiscono presupposto e parte integrante dei Protocolli Generali di Prevenzione, di cui al successivo capitolo 3.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società attua inoltre i Protocolli e i Principi Speciali di Comportamento di seguito indicati.





Pag:5

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività a rischio reato, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti **Protocolli Generali di Prevenzione**:

- solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, job description, procedure o eventuali disposizioni organizzative, oltre ai soggetti le cui mansioni prevedano tale possibilità, sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione;
- il sistema di deleghe e poteri di rappresentanza verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società deve essere rispettosa dei principi e delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei General Business Principles e negli Strumenti di Attuazione del Modello¹;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attribuzioni;
- le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società devono essere formalizzate:
- i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale devono essere formalizzati e le diverse mansioni adeguatamente descritte;
- le fasi di formazione degli atti della Società e i relativi livelli autorizzativi devono essere sempre documentati e suscettibili di ricostruzione ex post;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale devono essere congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le attività sensibili devono essere implementati e attuati Protocolli Specifici di Prevenzione ed è individuato, quale Responsabile interno ("Accountable", così come definito a livello di Gruppo Philips) per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - può avvalersi di una o più persone per la responsabilità attiva di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività in esame ("*Responsible*", così come definito a livello di Gruppo Philips);

¹ Da intendersi come organigrammi, conferimenti di poteri, *job description*, *policy*, procedure, disposizioni organizzative e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società.



-



Pag:6

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati delle operazioni;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei Protocolli di Prevenzione o delle Procedure Operative di attuazione degli stessi, o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.
- il trattamento dei dati personali da parte della Società deve essere conforme al Regolamento UE 2016/679, alle norme speciali nazionali in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale dell'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali);
- la scelta di eventuali consulenti esterni deve essere motivata ed avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti per i Dipendenti devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i sistemi premianti per gli Agenti e i Distributori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le potenzialità commerciali della zona o clientela loro affidata;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita, devono essere costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- qualsiasi forma di liberalità o qualsiasi elargizioni finalizzate a promuovere l'immagine, il brand e/o l'attività della Società deve essere autorizzata, giustificata e adeguatamente documentata;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le Procedure Operative aziendali che disciplinano le attività sensibili, e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nel presente documento, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del Modello.

4. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi² la cui commissione, da parte di soggetti funzionalmente legati all'ente (sia in posizione apicale ovvero sottoposti all'altrui controllo e vigilanza) determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

² La specifica è conseguente alla previsione di illeciti amministrativi introdotti con l'art. 9 della Legge Comunitaria relativa all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. In particolare, si tratta degli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del TUF, di seguito riportati.





Pag:7

4.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

4.1.1 PREMESSA

Il concetto di **Pubblica Amministrazione** in diritto penale è inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. È quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere del certificatore di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per **pubblico servizio** si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il **pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali





Pag:8

giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari), i Dirigenti Medici dipendenti di enti facenti parte del Sistema Sanitario Nazionale.

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali.

4.1.2 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li destina per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Nota: A differenza della malversazione ai danni dello Stato, che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profilo con altrui danno se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.





Pag:9

Nota: A differenza della malversazione ai danni dello Stato, che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici;

- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.): la condotta punita è quella di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno:
 - a. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - b. se che il fatto ingenerando nella persona truffata il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, questa fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo (e danneggiato) degli artifici e raggiri sia lo Stato o altro Ente pubblico.

- Frode Informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico³, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato è soggetto a una maggiorazione di pena se ricorre una delle circostanze rilevanti nella truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (dall'art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema;
- **Concussione** (art. 317 c.p.): la condotta punita è quella di chi, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.): la condotta punita è quella del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): la condotta punita è
 quella del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato
 un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai

³ Per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche

dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).





Pag:10

doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. Il reato prevede una maggiorazione della pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.);

Nota bene: La differenza tra le due fattispecie sta proprio nel fatto che all'art. 318 c.p. quanto richiesto al pubblico ufficiale è un atto dovuto nell'ambito dell'esercizio della funzione, mentre all'art. 319 c.p. quanto allo stesso richiesto è un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il reato si intende commesso sia nel caso in cui la corruzione riguardi un atto ancora da compiere, sia nel caso l'atto del pubblico ufficiale sia stato da lui già compiuto.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): questo reato si configura se le condotte previste dagli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato è più grave e ha sanzioni maggiori se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): la condotta punita è
 quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto
 costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a
 dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o dia lui stesso
 o prometta il denaro o altra utilità;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): si tratta dei medesimi reati di cui agli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): la condotta punita è quella di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; la condotta punita è altresì quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che richieda a un privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità: (I) per adempiere alle sue funzioni o a esercitare i suoi poteri; (II) o per commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): ai sensi dell'art. 322-bis c.p. le disposizioni di cui agli artt. 314 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), da 317 a 320 c.p. (concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari) e 322, commi 3 e 4, c.p. (istigazione alla corruzione) si applicano anche nel caso in cui la condotta attiva venga commessa da:
 - membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,





Pag:11

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2, c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) 321 c.p. (pene per il corruttore) e 322, commi 1 e 2 c.p. (istigazione alla corruzione), si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel capoverso che precede;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel capoverso che precede sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

4.1.3 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- Valutazione preliminare per l'immissione in commercio di nuovi prodotti, soluzioni, ecc. (ad es. marcatura CE, autorizzazione ministeriale, istruzioni, manuali operativi, software in lingua italiana);
- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione e dei rapporti con associazioni industriali, anche di categoria, cui Philips partecipa (incluse Assobiomedica, COCIR);
- Gestione dei contatti con le società scientifiche (ad es. quelle costituite tra medici o altri professionisti della sanità, ovvero tra pazienti);
- Organizzazione e gestione a eventi, inclusi collaborazioni con enti pubblici o privati per attività di reference site;
- Sponsorizzazione eventi, attività di formazione, congressi scientifici, fiere di settore, ecc. organizzati da terzi;





Pag:12

- Gestione operazioni e concorsi a premio;
- Elargizione di donazioni liberali;
- Gestione delle relazioni e degli accordi di Partnership con le aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni;
- Gestione delle relazioni con Business Partner, Agenti, Distributori (escluse ATI);
- Definizione dei prezzi, concessione di sconti per prodotti con posizione rilevante di mercato, definizione di Resale Price Restrictions, monitoraggio dei prezzi minimi;
- Partecipazioni a gare (pubbliche e private), gestione della contrattualistica per la definizione della partecipazione a gare e/o della relazione commerciale, incluse riserve e varianti, offerte per cataloghi loyalty;
- Gestione della contrattualistica della relazione commerciale, inclusi termini e condizioni (sconti, riserve, varianti, trade-in, ecc.);
- Gestione delle relazioni con Business Partner per la partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) [Turn Key Projects, Solutions, MultiVendor];
- Gestione dei "free of charge" a enti con cui esiste un contratto di collaborazione, quali ad es. i reference site;
- Attività di Customer Financing;
- Definizione degli accordi di Partnership con aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni;
- Gestione dell'iniziativa privata o pubblica nel settore pubblico (dialogo competitivo, partenariato pubblico-privato);
- Rilascio di informazioni in sede di accreditamento nell'albo fornitori di clienti/potenziali clienti riconducibili alla Pubblica Amministrazione;
- Progettazione degli ambienti di lavoro presso terzi, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;
- Realizzazione delle vendite (Box e prodotto singolo), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/ Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Customer Service, manutenzione programmata e manutenzione correttiva o a chiamata), inclusa pianificazione e controllo sull'effettuazione delle manutenzioni preventive, acquisti ricambi e resi intragruppo, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva, ecc.;
- Gestione del Customer & Consumer Feedback (inclusi reclami, resi e ricambi);
- Gestione delle vendite tramite il Philips Shop fisico e online;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti - MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività commerciale;
- Realizzazione delle attività di trade-in (es. acquisto macchine da clienti) e smaltimento e riuso di macchinari con date caratteristiche;
- Acquisto, consegna, installazione di attrezzature, macchinari e servizi e valutazione preliminare del loro "impatto" negli ambienti di lavoro presso i clienti;





Pag:13

- Affidamento di (parti) di lavorazioni a soggetti esterni (al fine di identificare procedure di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti), quali ad es. per PH caricamento scaffali;
- Definizione degli ambienti di lavoro presso terzi, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List di fornitori di beni e servizi;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List dei Partner per la fornitura di Turn Key Projects, Soluzioni, ATI;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per consumo interno (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Gestione e acquisto di prodotti e servizi per attività di vendita (incluse consulenze di terzi e forniture intragruppo);
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per attività di vendita (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Gestione di attività e adempimenti di Group reporting (inclusi predisposizione del Budget, temi di SOX compliance);
- Gestione delle attività di Finance Business Partnering (es. preparazione e condivisione con le funzioni preposte di supporti per prendere decisioni);
- Gestione delle attività di credit management, di recupero crediti (inclusa gestione di azzeramento del credito);
- Gestione e controllo delle note spese;
- Gestione di attività e adempimenti ai fini civilistici e fiscali (Statutory & Tax), incluso Transfer Pricing e gestione delle visite ispettive;
- Gestione e supporto della contrattualistica (di predisposizione interna o per review di quella ricevuta da terzi);
- Gestione delle attività di contenzioso (civile, amministrativo e penale);
- Predisposizione di pareri legali (scritti o verbali);
- Gestione degli aspetti di natura societaria (gestione libri sociali, convocazioni, autocertificazioni, trattamento e presidio della riservatezza delle informazioni privilegiate, Tenuta ed aggiornamento del "Registro degli Insider" (per Philips SpA e per le società collegate italiane) e notifica ai soggetti interessati della loro iscrizione/modifica/ cancellazione, ecc.), inclusi sistema di deleghe e procure;
- Gestione degli adempimenti Privacy;
- Assistenza e supporto nel caso di visite ispettive (anche presso i cantieri);
- Gestione del processo di valutazione e selezione dei candidati;
- Gestione degli adempimenti di amministrazione del personale in genere (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette, rapporti con organizzazioni sindacali);
- Gestione del processo di carriera (ad es. retribuzione, bonus, benefit);
- Gestione delle attività di formazione del personale interno e dei terzi (anche con ricorso a contributi / finanziamenti pubblici);
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che possono riguardare salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), categorie protette, ecc.;
- Gestione attività di onboarding training 231/GBP, sicurezza informatica, privacy;





- Gestione attività di comunicazione interna, organizzazione di eventi aziendali, ecc.;
- Gestione della sicurezza logica e degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT (inclusi backup periodici e business continuity);
- Gestione dei sistemi hardware (telefoni, centrali, apparati di rete, ecc.);
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti - MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività aziendale e commerciale;
- Gestione e ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi necessari per lo svolgimento delle operations;
- Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, di registrazione di incidenti e infortuni e delle emergenze;
- Valutazione preliminare dei requisiti di attrezzature, macchinari e servizi e del loro "impatto" negli ambienti di lavoro;
- Gestione e verifica dei requisiti del personale in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro preliminarmente all'affidamento di compiti specifici;
- Acquisto di attrezzature, macchinari e servizi e valutazione preliminare del loro "impatto" negli ambienti di lavoro;
- Attività a rischio di reato, ovvero a rischio di violazione colposa delle norme e delle misure esistenti in materia di salute, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, e Gestione di attività a rischio di infortunio e malattia professional;
- Definizione degli ambienti di lavoro aziendali, aree a maggiore rischio e procedure di accesso.

4.1.4 PROCEDURE OPERATIVE

A presidio del rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione dovranno rispettarsi le disposizioni delle seguenti procedure operative e/o policy aziendali, nonché i codici etici delle associazioni industriali a cui Philips S.p.A. aderisce, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello Organizzativo:

- 1) Policy ABAC
- 2) Manuale ABAC
- 3) Codice Etico Assobiomedica
- 4) Codice Etico COCIR.

4.1.4 BIS PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti le **attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione** (compresa la classe medica) e la gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza, i Principi prevedono che:

- siano identificati i soggetti aziendali che possono intrattenere rapporti con rappresentanti della classe medica, delle Autorità pubbliche di Vigilanza e della P.A. in genere secondo l'organigramma della Società, e/o gli ordini di servizio, e/o le mansioni affidate, e/o le procure e/o le eventuali deleghe;
- i rapporti con la P.A. siano sempre ispirati ai principi etici di legalità e trasparenza della Società;





Pag:15

- tutta la documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione sia preventivamente controllata e autorizzata dai soggetti individuati al punto che precede.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del credito verso la Pubblica Amministrazione**, i Principi prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- siano stabilite le modalità (ad es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- sia effettuata l'identificazione dei soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con la P.A.;
- con riferimento agli accordi transattivi con la P.A., non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni e il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- siano archiviati, mediante supporti cartacei o elettronici, tutti i documenti relativi al procedimento di recupero del credito;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni e della documentazione consegnata in fase di contenzioso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della gestione del credito, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenziosi verso i privati e verso la Pubblica Amministrazione**, attraverso legali esterni, i Principi prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- sia effettuata l'identificazione dei soggetti autorizzati a concordare una eventuale soluzione bonaria della controversia;
- con riferimento alle soluzioni bonarie (es. specifici protocolli di intesa) con la P.A., non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni e il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- siano archiviati, mediante supporti cartacei o elettronici, tutti i documenti relativi ai procedimenti;
- il Responsabile identificato informi periodicamente l'Organismo di Vigilanza dello stato di tutti i contenziosi in essere;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione Legale, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- venga stipulato con gli studi legali ed i professionisti esterni un accordo programmatico col quale essi si impegnino a rispettare i principi di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico adottati dalla Società.





Pag:16

Per le operazioni riguardanti il **percepimento di finanziamenti pubblici** (ad es. per progetti di ricerca e formazione), i Principi prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento dei finanziamenti;
- le richieste di finanziamenti, contributi, ecc. siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- il Responsabile per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere i finanziamenti, contributi, ecc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
- la documentazione sia conservata ed archiviata al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- Per le operazioni riguardanti la **gestione delle visite ispettive**, i Principi prevedono che:
- sia resa disponibile agli ispettori la documentazione aziendale richiesta;
- sia garantita la presenza di almeno due soggetti aziendali, ove ciò sia possibile, durante le ispezioni;
- la documentazione sia conservata (es. verbali d'ispezione), al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **richiesta di autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale** (ad es. licenze edilizie, autorizzazione amministrativa alla vendita), i Principi prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali, che hanno come destinataria la P.A., devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società secondo l'organigramma, e/o gli ordini di servizio, e/o le mansioni affidate, e/o le procure e/o le eventuali deleghe;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. per ottenere il rilascio di concessioni, permessi, certificazioni, licenze ed autorizzazioni siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come Destinatario la P.A. in genere;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze siano complete e veritiere;
- la documentazione inerente alle operazioni sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;





Pag:17

- in ogni fase dei rapporti con la P.A. tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze** (ad es. legali, *marketing*, fiscali, amministrative, IT, legali), i Principi prevedono che:

- l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza dei soggetti cui conferire gli incarichi di consulenza;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza; laddove ciò non sia possibile, vi sia informativa verso il Responsabile gerarchico superiore;
- l'incarico a consulenti/fornitori esterni sia conferito per iscritto (es. mandato professionale) con indicazione del compenso pattuito, ove possibile, e del contenuto della prestazione e sottoscritto secondo i poteri di firma conferiti;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso; nei casi in cui la fattura ricevuta sia di importo differente da quanto pattuito e formalizzato nel contratto, si provveda all'integrazione scritta dell'accordo e lo si sottoponga alla sottoscrizione per autorizzazione secondo i poteri di firma conferiti;
- non siano corrisposti compensi a consulenti/fornitori esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- i contratti con i consulenti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello. L'inserimento delle menzionate clausole è assicurato dalla procedura interna di Approvazione Contratti;
- per le consulenze legali venga stipulato con gli studi ed i professionisti esterni un accordo programmatico col quale essi si impegnino a rispettare i principi di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico adottati dalla Società.

Per le operazioni riguardanti la gestione del personale, i Principi prevedono che:

- le Funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale condividano le caratteristiche del profilo ricercato con la Direzione HR & BT e procedano nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate più candidature;
- i candidati siano sottoposti a un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati prescelti siano formalizzate ed archiviate a cura della Direzione HR & BT;
- nel corso del processo di selezione venga esaminata la presenza di rapporti, diretti o





Pag:18

indiretti, con la P.A. Eventuali rapporti sono valutati a cura della Direzione HR & BT;

- siano effettuate e formalizzate interviste di debriefing per il personale dimissionario;
- con riferimento agli atti e alle comunicazioni formali destinati alla P.A. ed aventi ad oggetto l'amministrazione del personale, il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
 - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società;
 - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle note spese**, i Principi prevedono che:

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in Società, il responsabile che autorizza ex post (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati nella procedura adottata e delle finalità delle spese sostenute, di modulistica, di livelli autorizzativi richiesti, di liquidazione delle somme a rimborso e di nominativi delle persone interne ed esterne alla Società per i quali la spesa sia stata effettuata.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei beni strumentali** (ad es. PC, auto aziendali, telefoni, ecc.), i Principi prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e validata da un Responsabile HR, secondo quanto previsto dalla procedura adottata;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concesse (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- sia mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano previste sanzioni in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie -** *Financial Planning*, i Principi prevedono che:

siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;





Pag:19

- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; laddove ciò non sia possibile, per ragioni di riservatezza, le operazioni sono adeguatamente autorizzate;
- siano vietati i flussi in denaro contante sia in entrata, oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente, che in uscita, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, modalità standard per l'erogazione di anticipi di cassa e modalità standard e limiti quantitativi per la richiesta ed autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- siano chiaramente definite le modalità di impiego di eventuale liquidità della Società all'interno di specifiche linee guida aziendali.

4.1.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello e alle procedure aziendali.

4.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001]

4.2.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi alteri dati contenuti su Hard Disk e





documenti elettronici (file), pubblici o privati, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc.);

 Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi si introduca abusivamente (ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso) in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, attraverso:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inserimento nel computer di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei computer;
- promozione del proprio utente ad "administrator" mediante l'uso di software di hacking;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.): la condotta punita è quella di chi abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a





Pag:21

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): la condotta punita è quella di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, o comunque metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
 telematiche (art. 617-quater c.p.): la condotta punita è quella di chi, in maniera
 fraudolenta, intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o
 intercorrenti tra più sistemi, le impedisca o le interrompa oppure riveli, mediante
 qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali
 comunicazioni;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il reato è aggravato se commesso (a) con violenza alla persona o con minaccia, o (b) da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se commesso (a) con violenza alla persona o con minaccia, o (b) da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.): la condotta punita è quella di chi , mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il reato è aggravato se commesso (a) con violenza alla persona o con minaccia, o (b) da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.): la condotta punita è la stessa descritta al precedente articolo 635quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Il reato è aggravato nei seguenti casi: (a) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte inservibile; (b) se commesso con violenza





Pag:22

alla persona o con minaccia; (c) se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore di sistema;

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinques c.p.): la condotta punita è quella di chi presti servizi di certificazione di firma elettronica qualora, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

4.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- gestione delle policy, delle procedure e delle comunicazioni;
- Gestione degli aspetti di natura societaria (gestione libri sociali, convocazioni, autocertificazioni, trattamento e presidio della riservatezza delle informazioni privilegiate, Tenuta ed aggiornamento del "Registro degli Insider" (per Philips S.p.A. e per le società collegate italiane) e notifica ai soggetti interessati della loro iscrizione/modifica/cancellazione), inclusi sistema di deleghe e procure;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che possono riguardare salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), categorie protette, ecc.;
- Gestione della sicurezza logica e degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT (inclusi backup periodici e *business continuity*);
- Gestione dei sistemi hardware (ad es. telefoni, centrali, apparati di rete);
- Gestione dei sistemi software (di produzione interna o acquistati da terzi, inclusi quelli disponibili in Internet);
- Gestione della documentazione in formato digitale (incluse anche le firme digitali);
- Gestione della connettività (ad es. rete interna Philips, apparati di rete, VPN);
- Gestione di account, profili applicativi e accessi.

4.2.3 PROCEDURE OPERATIVE

Per le operazioni riguardanti i delitti informatici, dovranno rispettarsi le disposizioni delle seguenti Procedure Operative che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello Organizzativo:

- La sicurezza dei sistemi informativi e delle comunicazioni del gruppo Philips in Italia (Protocollo 12);
- Procedura Business Continuity Plan;
- Customer Service Field Service Mobile Solutions Business Continuity Procedure (GCS-GSP-PR-00006);
- Procedure da IT User Experience Center;
- Procedura Software Validation del Sistema di Gestione Qualità;
- Procedura Richiesta Accesso Rete;
- Procedura di On-boarding per i neo assunti ed Off-boarding per i dimissionari.





Pag:23

4.2.3 BIS PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per presidiare le operazioni riguardanti la gestione delle policy, procedure e comunicazioni, la Società ha definito un framework documentale per la gestione della sicurezza (Information Security Management System, in seguito "ISMS") basato sullo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013.

Nello specifico, i presidi di controllo prevedono:

- la condivisione sulla intranet aziendale di tutte le policy e le procedure contenute nell'ISMS, che per via del loro contenuto richiedono la conoscenza da parte dei dipendenti;
- la comunicazione da parte della Direzione IT a tutto il personale ogni qualvolta vi sia o il rilascio di nuova documentazione aziendale facente parte del framework documentale "ISMS" di cui sopra o in caso di comunicazioni in merito a segnalazioni di sicurezza (es. nuovi virus diffusi via mail);
- la predisposizione di un Organigramma, aggiornato rispetto alle attuali strutture organizzative, che definisca puntualmente i ruoli e le responsabilità aziendali inerenti la gestione dei sistemi informativi e della relativa sicurezza;
- la jobs description dei ruoli in ambito ICT;
- che la Direzione HR fornisca a tutto il personale, in fase di assunzione, la policy sul corretto utilizzo delle risorse informatiche o che la stessa, in alternativa, sia resa disponibile sulla intranet aziendale;
- la predisposizione di iniziative aventi l'obiettivo di sensibilizzare i dipendenti sui temi di sicurezza informatica.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e il presidio della sicurezza informatica, i** presidi di controllo posti in essere dalla Società prevedono che:

- siano pianificate e regolamentate dal team centrale del CISO (Chief Information Security Officer) di Gruppo attività periodiche di *vulnerability assessment, penetration test* ed *ethical hacking* svolte da società esterne qualificate;
- sia utilizzato un software antivirus sia a livello locale sia a livello server e che questo sia periodicamente aggiornato, in linea con i rilasci del fornitore;
- sia adottato un sistema anti-spam bidirezionale che verifichi il contenuto delle e-mail ricevute ed inviate;
- sia effettuato da parte del team centrale di Gruppo un monitoraggio automatico sia sui domini visitati sia sugli accessi ai siti web da parte dei dipendenti;
- sia predisposta una procedura di Incident Management, che descriva il processo di gestione degli incidenti operativi ed informatici mediante un sistema di *Trouble Ticketing*. In tale contesto, siano definite differenti procedure di escalation a seconda della tipologia di evento anomalo, che prevedano il diretto riporto e la comunicazione alle strutture IT di Corporate/ Gruppo degli incidenti di sicurezza, la gestione da parte del Security Operations Center (SOC) delle rilevazioni proattive da parte della Società e infine l'implementazione delle attività di *remediation* da parte di una società esterna;
- il proxy sia configurato in modo tale da inibire l'accesso ai siti vietati dalla Società (black-list dei siti);





- siano adottate tecniche di *encryption* per mascherare alcune e-mail in uscita, sulla base al contenuto riservato delle stesse (es. regulation estere);
- la Società si avvalga di portali esterni (data room), forniti da società esterne, per comunicare e condividere con persone esterne, in modo sicuro, ingenti quantità di documenti (es. due diligence). Tali portali sono organizzati in cluster di accesso che limitano l'accesso e la modifica della documentazione esistente alle sole persone autorizzate, registrandone inoltre i movimenti e le modifiche apportate ai documenti.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi logici, i presidi di controllo, posti in essere dalla Società, prevedono che:

- sia adottato e mantenuto un modello di *segregation of duties* che permetta l'assegnazione puntuale dei diritti di accesso ai sistemi;
- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- sia stata formalmente definita una procedura per la gestione delle utenze applicative (creazione, modifica e cancellazione dell'account);
- siano previste modalità di *expiration* per le credenziali e di *block access* in caso di reiterazione di credenziali errate;
- i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- sia implementata una piattaforma di consolidamento dei log generati sulle operazioni effettuate dagli Amministratori di Sistema (AdS) in coerenza con quanto richiesto dal Garante Privacy;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- sia predisposta una matrice autorizzativa applicazioni/ profili/ richiedente allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi di segregazione dei ruoli. Periodicamente è effettuato un controllo tra profili attivi e persone non più in organico;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della rete e dell'hardware**, i presidi di controllo, posti in essere dalla Società, prevedono che:





- siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
- siano adottati meccanismi di segregazione delle reti e di monitoraggio del traffico di rete;
- siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- siano attivi sistemi firewall avanzati per la protezione della rete;
- il monitoraggio della rete sia contrattualmente affidato a fornitori esterni qualificati;
- sia presente una DMZ (Demilitarized Zone) per i sistemi di accesso web dall'esterno;
- siano adottati strumenti di monitoraggio sul funzionamento degli apparati di rete volti a segnalare la saturazione/sovraccarico dei sistemi;
- sia predisposto un inventario delle risorse hardware, ivi inclusi gli apparati di rete;
- la connettività intra Data Center e verso le realtà periferiche sia gestita da un provider internazionale;
- la Società regolamenti l'utilizzo e il collegamento dei dispositivi mobili alla rete aziendale permettendo il collegamento esclusivamente dei dispositivi mobili aziendali, sulla base delle indicazioni del Gruppo Philips;
- sia formalizzato un processo per lo smaltimento/dismissione sicura degli asset aziendali che prevede la ricezione di un rapporto di avvenuta cancellazione dei dati da parte delle società incaricate;
- lo svecchiamento dei dati sia normato a livello contrattuale con la terza parte che ha in gestione le *server room* locali.

Per le operazioni di **gestione della continuità operativa**, i presidi di controllo, posti in essere dalla Società, prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- siano definiti un piano di *business continuity* e uno di *disaster recovery* periodicamente aggiornati e testati;
- i piani di *business continuity* siano testati con cadenza annuale, contemporaneamente, per tutte le Service room e i Data Center;
- siano definiti i criteri e le modalità per il *change management* (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, PIN, badge, e la tracciabilità degli stessi;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare.

Per le operazioni di **gestione del software**, i presidi di controllo, posti in essere dalla Società, prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso





presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;

- i software siano periodicamente aggiornati (software distribution ad alta frequenza);
- il set di applicativi disponibili sui pc presenti nei punti vendita e sui computer dei dipendenti della sede sia limitato e pertinente alla sola attività lavorativa;
- sia proibito installare software esterni e/o malevoli sui computer poiché nessun dipendente risulta Amministratore della propria macchina;
- le operazioni di back-office siano gestite in modalità virtuale mediante l'utilizzo di Citrix;
- la Società metta a disposizione dei fornitori esterni di software, un ambiente di sviluppo e un ambiente di test separati logicamente;
- nel rispetto del principio della Segregation of Duties, la società che propone le modifiche applicativa è diversa rispetto alla società che le va ad implementare sui sistemi;
- tutte le modifiche effettuate ai software siano opportunamente supportate da documentazione che attesta la tipologia di modifica svolta;
- sia previsto il *logging* delle modifiche effettuate sui dati delle applicazioni considerate core per la Società;
- sia presente e funzionante un sistema automatico di *Patching*, sia sui computer presenti nei punti vendita, sia sui computer dei dipendenti della sede, sia quelli in dotazione ad agenti / distributori;
- sia stato adottato un sistema di *Asset Management* con lo scopo di verificare la validità delle licenze software, gestire la componente server e i *metering* applicativi.
- Per le operazioni riguardanti la **gestione della sicurezza fisica**, i presidi di controllo, posti in essere dalla Società, prevedono che:
- la gestione delle credenziali fisiche per l'accesso ai siti dei sistemi sia gestito mediante l'utilizzo del badge;
- tutti i badge di accesso siano configurati sulla base dei profili autorizzativi (accessi a cluster);
- sia tenuta traccia degli accessi ai siti ed alle aree contenenti i sistemi informativi e, con cadenza annuale, sia effettuata una review di tali accessi;
- l'ingresso dell'edificio sia messo in sicurezza mediante una reception che funga da presidio di vigilanza per il controllo accessi;
- l'accesso agli stabili della Società sia presidiato da un sistema di videosorveglianza collegato costantemente a un locale tecnico di monitoraggio interno;
- nelle aree contenenti i sistemi informatici siano presenti presidi di controllo volti a rilevare anomalie (es. incendi, allagamenti ecc.), nonché idonee misure di continuità elettrica (UPS);
- tutte le facility di sicurezza siano demandate al Gruppo Philips.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con le terze parti (***outsourcer* **IT)**, i presidi di controllo, posti in essere dalla Società, prevedono che:

- i contratti di assistenza tecnico-informatica prevedano apposite clausole che indichino:
 - chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali





Pag:27

derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;

- la precisa indicazione delle attività effettuate (ad es. gestione profili utente, verifiche sicurezza rete);
- la presenza di Services Level Agreement (SLA) che definiscano livelli di servizio puntuali che ciascun fornitore è tenuto a rispettare;
- l'impegno per la controparte a non violare le disposizioni di legge rilevanti.

4.2.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]

4.3.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (meglio specificati nel paragrafo 4.11 successivo):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): la condotta punita è quella di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano. Il reato è aggravato nei seguenti casi: (a) se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie; (b) se il numero di associati è pari o superiore a dieci; (c) se l'associazione è diretta a commettere tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, nonché in caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; (d) se l'associazione è diretta a commettere prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale quando il fatto è commesso in danno a un minore di anni diciotto, adescamento di minorenni;
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire vari vantaggi anche nel mondo dell'attività di impresa. Il reato è aggravato nei seguenti casi: (a) nei confronti di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione; (b) se l'associazione è armata, ossia quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito; (c) se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra,





in i communication de la c

alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altrautilità, accettano la promessa di procurare voti o promettono di procurare voti con le modalità di cui all'art. 416-bis, c. 3, c.p. e, quindi, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui al reato che precede;
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.): la condotta punita è quella di chi sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato (a) se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, o (b) se il colpevole del reato cagiona la morte del sequestrato;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309): la condotta punita è quella di coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il reato è aggravato nei seguenti casi: (a) se il numero di associati è pari o superiore a dieci o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; (b) se l'associazione è armata, considerandosi come tale quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- Ai sensi della L. 203/91 sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 tutti i delitti che vengano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) per agevolare l'attività delle stesse associazioni mafiose anche straniere (;
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5, c.p.p.): la condotta punita è quella di:
 - a) chiunque senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o pone in vendita, o cede a qualsiasi titolo, o detiene armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta (artt. 1 e 2 L. 895/1967);
 - b) chiunque, fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali (art. 2-bis L. 895/1967);
 - c) chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati alla lett. a), da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine (art. 3 L. 895/1967);
 - d) chiunque illegalmente porta in un luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati





alla lett. a). Il reato è aggravato quando il fatto è commesso: (i) da persone travisate o da più persone riunite; (ii) nei luoghi di cui all'art. 61, n. 11-ter), c.p.p; (iii) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto (art. 4 L. 895/1967);

e) chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti (art. 6 L. 865/1967);

Ai sensi dell'art. 23 L. 110/1975 sono considerate clandestine:

- a. le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 L. 110/1975;
- b. le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 L. 110/1975.

4.3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Per i delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e i reati di cui all'art. 10, L. 146/2006 di cui al paragrafo 4.16 successivo, va evidenziato che:

- essi hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere), e puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 "tramite" un'associazione per delinquere.

Stante il carattere "aperto" dei menzionati reati si è quindi ritenuto che possano svolgere, in prima istanza, un'adeguata funzione preventiva i presidi di corporate governance già in essere, nonché i principi presenti nei Global Business Principles, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere, per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

In ogni caso, la Società ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa.

In particolare, sono state individuate le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto e alcuni dei reati transnazionali previsti dall'art. 10, L. 146/2006:

- Elargizione di donazioni liberali;
- Gestione delle relazioni con Business Partner, Agenti, Distributori (escluse ATI);





Pag:30

- Partecipazioni a gare (pubbliche e private), gestione della contrattualistica per la definizione della partecipazione a gare e/o della relazione commerciale, incluse riserve e varianti;
- Gestione della contrattualistica della relazione commerciale, inclusi termini e condizioni (sconti, riserve, varianti, trade-in, contributi, offerte per cataloghi loyalty, ecc.);
- Gestione delle relazioni con Business Partner per la partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) [Turn Key Projects, Solutions, MultiVendor];
- Gestione dei "free of charge", demo, ecc., a enti con cui esiste un contratto di collaborazione, quali ad es. i reference site;
- Definizione degli accordi di Partnership con aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni (incluse le Long-term Strategic Partnerships, quali accordi di Managed Equipment Service e partenariati pubblico-privati);
- Gestione dell'iniziativa privata o pubblica nel settore pubblico (dialogo competitivo, Partnership Pubblico Privato, ...);
- Progettazione degli ambienti di lavoro presso terzi, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività commerciale;
- Realizzazione delle attività di trade-in (es. acquisto macchine da clienti) e smaltimento e riuso di macchinari con date caratteristiche;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor
 List di fornitori di beni e servizi;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List dei Partner per la fornitura di Turn Key Projects, Soluzioni, ATI, ecc.;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per consumo interno (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per attività di vendita (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Gestione delle risorse finanziarie Financial Planning (incluso Group cash pooling, gestione incassi, pagamenti e piccola cassa);
- Gestione delle attività di Finance Business Partnering (es. preparazione e condivisione con le funzioni preposte di supporti per prendere decisioni);
- Gestione del processo di valutazione e selezione dei candidati;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti - MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività aziendale e commerciale;
- Attività a rischio di reato, ovvero a rischio di violazione colposa delle norme e delle misure esistenti in materia di salute, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, e Gestione di attività a rischio di infortunio e malattia professionale;
- Definizione degli ambienti di lavoro aziendali, aree a maggiore rischio e procedure di accesso.





Pag:31

4.3.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze** (ad es. marketing, fiscali, amministrative, IT, legali), si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4 bis - Principi Specifici di Prevenzione nei confronti della Pubblica Amministrazione della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Inoltre, i Principi prevedono che:

- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di consulenze sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse ai contratti in essere presso la Società – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4 della presente Parte Speciale, con riferimento all'attività sensibile gestione del personale (ad es. selezione e adempimenti normativi). Inoltre, i Principi prevedono che:

- per i lavoratori subordinati prescelti sia richiesto il casellario giudiziale o la relativa autocertificazione;
- per i nuovi lavoratori autonomi siano preventivamente svolti idonei accertamenti strumentali volti a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Nell'ambito dell'attività di acquisto, per le operazioni riguardanti la selezione dei fornitori di prodotti destinati alla vendita anche tramite società del Gruppo e la selezione dei fornitori di prodotti non destinati alla vendita anche tramite società del Gruppo, si applica quanto previsto al paragrafo 4.11.3 "Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" della presente Parte Speciale, con riferimento alle attività di acquisto di prodotti destinati alla vendita (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto), anche tramite società del Gruppo e gestione degli acquisti di prodotti non destinati alla vendita.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie** - *Financial Planning*, si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

4.3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle Procedure aziendali.





Pag:32

4.4 REATI CONNESSI ALLA FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI

CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.Lgs. 231/2001 [art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

4.4.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte è considerato astrattamente applicabile alla Società il seguente reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.): la condotta punita è quella di chi, non avendo concorso alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): il presente reato punisce:
 - a. chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori:
 - b. chiunque alteri in qualsiasi modo monete genuine, col dare a esse l'apparenza di un valore superiore;
 - c. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - d. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
 - e. chiunque, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la condotta punita è quella di chi altera monete della qualità indicata all'art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati all'art. 453, nn. 3) e 4), c.p.;
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.): la condotta punita è quella di chi spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): la condotta punita è quella di chi contraffà, altera o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene





e mette in circolazione valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollate, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi;

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): la condotta punita è quella di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la condotta punita è quella di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, ologrammi o altri componenti della moneta destinati a assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): la condotta punita è quella di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriale, ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il reato è aggravato nel caso in cui le condotte di cui sopra riguardino brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è altresì punita la condotta di chiunque detiene per la vendita, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria ed il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.): la condotta punita è quella di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato è aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.): la condotta punita è quella di chi , ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Il reato è aggravato se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni





Pag:34

internazionali sulla tutela della proprietà industriale;

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.): la condotta punita è quella di che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- Vendita di sostanze alimentari⁴ non genuine come genuine (art. 516 c.p.): la condotta punita è quella di chi ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): la condotta punita è
 quella di chi ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
 prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre
 in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi, salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.): la condotta punita è quella di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine i trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

⁴ Con riferimento agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono considerati astrattamente applicabili i seguenti delitti:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.): punisce la condotta di chiunque corrompa, adulteri acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, nonché a chiunque contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. Il reato è aggravato se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali;
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.): punisce la condotta di chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dagli artt. 439, 440 e 441 c.p., detenga per il commercio, ponga in commercio, ovvero distribuisca per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica;
- **Commercio di sostanze alimentari nocive** (art. 444 c.p.): punisce la condotta di chiunque detenga per il commercio, ponga in commercio, ovvero distribuisca per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica.





Pag:35

4.4.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi il citato reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ed alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto:

- Valutazione preliminare per l'immissione in commercio di nuovi prodotti, soluzioni, ecc. (ad es. marcatura CE, autorizzazione ministeriale, istruzioni, manuali operativi, software in lingua italiana);
- Gestione dei contatti con le Scientific Society (es. quelle cui partecipano dentisti, pazienti, consumatori, ecc.);
- Attività di digital marketing e Customer Relationship Management (CRM);
- Gestione della comunicazione esterna e media relationship (digitali e non);
- Attività di Marketing di Prodotto/ Pre-Vendita, Trade Marketing, ecc.;
- Realizzazione delle vendite (Box e prodotto singolo), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva, ecc.;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/ Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva, ecc.;
- Realizzazione delle vendite (Customer Service, manutenzione programmata e manutenzione correttiva o a chiamata), inclusa pianificazione e controllo sull'effettuazione delle manutenzioni preventive, acquisti ricambi e resi intragruppo, fatturazione attiva, ecc.;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP, ...), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva, ecc.;
- Gestione del Customer & Consumer Feedback (inclusi reclami, resi e ricambi);
- Gestione delle problematiche sui prodotti;
- Gestione delle vendite tramite il Philips Shop fisico e online.

4.4.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti l'attività di acquisto e l'attività di vendita, i Principi prevedono che:

- siano acquistati prodotti destinati alla vendita solo dal Gruppo Philips e, ove necessario, da produttori/fornitori riconosciuti sul mercato;
- sia verificata la corretta corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti/materiali acquistati e quanto riportato nel relativo materiale tecnico/informativo o comunque su qualsiasi materiale consegnato al cliente o diffuso al pubblico;
- sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti posti in vendita e quanto riportato sul materiale informativo o comunque su qualsiasi materiale consegnato al cliente o diffuso al pubblico;
- gli acquisti di prodotti destinati alla vendita avvengano solo attraverso canali definiti e riconosciuti sul mercato e siano formalizzati in accordi sottoscritti secondo i poteri conferiti;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori dei prodotti prevedano apposite





Pag:36

clausole che garantiscano:

- la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti forniti e quelle previste nei contratti stessi;
- la manleva per la Società in caso di violazioni, da parte dei fornitori, riguardanti la titolarità di marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri e/o brevetti, nonché la realizzazione dei prodotti;
- chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello.

L'inserimento delle menzionate clausole è assicurato dalla Procedura interna di Approvazione Contratti.

4.4.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai principi precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.5 REATI SOCIETARI, INCLUSA CORRUZIONE TRA PRIVATI [art.25-ter D.Lgs. 231/2001]

4.5.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): la condotta punita è quella di chi commetta i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) in misura lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al





quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Il reato è aggravato se la condotta ha cagionato un danno ai soci, ovvero se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF;
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori o dei soggetti assimilati ⁵che violi gli obblighi previsti dall'art. 2391, c. 1, c.c., norma che obbliga l'amministratore a informare gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): la condotta punita è quella degli

⁵ componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, del D.Lgs. 209/1995, o del D.Lgs. 124/1993



_



Pag:38

amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): punisce la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.): la condotta punita è quella di chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti, affinché, per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.): la condotta punita è quella di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolga in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): la condotta punita è quella di chi , con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): la condotta punita è quella di chi diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): la condotta punita è quella degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad





Pag:39

obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Il reato è aggravato nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 584/1998.

4.5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione e dei rapporti con associazioni industriali, anche di categoria, cui Philips partecipa (incluse Assobiomedica, COCIR);
- Gestione dei contatti con le società scientifiche (ad es. quelle costituite tra medici o altri professionisti della sanità, ovvero tra pazienti);
- Organizzazione e gestione a eventi, inclusi collaborazioni con enti pubblici o privati per attività di reference site;
- Sponsorizzazione eventi, attività di formazione, congressi scientifici, fiere di settore, organizzati da terzi;
- Gestione operazioni e concorsi a premio;
- Elargizione di donazioni liberali;
- Attività di digital marketing e Customer Relationship Management (CRM);
- Gestione della comunicazione esterna e media relationship (digitali e non);
- Gestione delle relazioni e degli accordi di Partnership con le aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni;
- Gestione delle relazioni con Business Partner, Agenti, Distributori (escluse ATI);
- Definizione dei prezzi, concessione di sconti per prodotti con posizione rilevante di mercato, definizione di Resale Price Restrictions, monitoraggio dei prezzi minimi;
- Attività di Marketing di Prodotto/ Pre-Vendita, trade marketing, ecc.;
- Partecipazioni a gare (pubbliche e private), gestione della contrattualistica per la definizione della partecipazione a gare e/o della relazione commerciale, incluse riserve e varianti;
- Gestione della contrattualistica della relazione commerciale, inclusi termini e condizioni (ad es. sconti, riserve, varianti, trade-in, contributi, offerte per cataloghi loyalty);
- Gestione delle relazioni con Business Partner per la partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) [Turn Key Projects, Solutions, MultiVendor];
- Gestione dei "free of charge", demo, ecc., a enti con cui esiste un contratto di collaborazione, quali ad es. i reference site;
- Gestione dei "free of charge" (esclusi reference site);
- Attività di Customer Financing;
- Definizione degli accordi di Partnership con aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni (inclusi Large Scale Project);





- Gestione dell'iniziativa privata o pubblica nel settore pubblico (ad es. dialogo competitivo, partenariato pubblico-privato);
- Rilascio di informazioni in sede di accreditamento nell'albo fornitori di clienti/potenziali clienti riconducibili alla Pubblica Amministrazione;
- Progettazione degli ambienti di lavoro presso terzi, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;
- Realizzazione delle vendite (Box e prodotto singolo), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Customer Service, manutenzione programmata e manutenzione correttiva o a chiamata), inclusa pianificazione e controllo sull'effettuazione delle manutenzioni preventive, acquisti ricambi e resi intragruppo, fatturazione attiva, ecc.;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva;
- Gestione del Customer & Consumer Feedback (inclusi reclami, resi e ricambi);
- Gestione delle vendite tramite il Philips Shop fisico e online;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti
 MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività commerciale;
- Realizzazione delle attività di trade-in (es. acquisto macchine da clienti) e smaltimento e riuso di macchinari con date caratteristiche;
- Acquisto, consegna, installazione di attrezzature, macchinari e servizi e valutazione preliminare del loro "impatto" negli ambienti di lavoro presso i clienti;
- Affidamento di (parti) di lavorazioni a soggetti esterni (al fine di identificare procedure di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti), quali ad es. per PH caricamento scaffali;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List di fornitori di beni e servizi;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List dei Partner per la fornitura di Turn Key Projects, Soluzioni, ATI;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per consumo interno (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per attività di vendita (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Gestione delle risorse finanziarie Financial Planning (incluso Group cash pooling, gestione incassi, pagamenti e piccola cassa);
- Gestione dell'attività contabile (piano dei conti, scritture contabili, fatturazione per servizi diversi da vendite/logistiche, incluse le transazioni con società appartenenti al Gruppo intercompany);
- Gestione di attività e adempimenti di Group reporting (inclusi predisposizione del Budget, temi di SOX compliance);





- Gestione delle attività di Finance Business Partnering (ad es. preparazione e condivisione con le funzioni preposte di supporti per prendere decisioni);
- Gestione delle attività di credit management, di recupero crediti (inclusa gestione di azzeramento del credito);
- Mergers & Acquisitions (operazioni straordinarie), operazioni sul capitale e distribuzione degli utili;
- Gestione degli adempimenti nelle relazioni con gli organi sociali (Leadership Team, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza);
- Gestione e controllo delle note spese;
- Gestione di attività e adempimenti ai fini civilistici e fiscali (Statutory & Tax), incluso Transfer Pricing e gestione delle visite ispettive;
- Gestione e supporto della contrattualistica (di predisposizione interna o per review di quella ricevuta da terzi);
- Predisposizione di pareri legali (scritti o verbali);
- Gestione degli aspetti di natura societaria (gestione libri sociali, convocazioni, autocertificazioni, trattamento e presidio della riservatezza delle informazioni privilegiate, Tenuta ed aggiornamento del "Registro degli Insider" (per Philips S.p.A. e per le società collegate italiane) e notifica ai soggetti interessati della loro iscrizione/modifica/ cancellazione, ecc.), inclusi sistema di deleghe e procure;
- Assistenza e supporto nel caso di visite ispettive (anche presso i cantieri);
- Gestione del processo di valutazione e selezione dei candidati;
- Gestione degli adempimenti di amministrazione del personale (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette, rapporti con organizzazioni sindacali, ecc.) in genere;
- Gestione del processo di carriera (retribuzione, bonus, benefit, ecc.);
- Gestione attività di comunicazione interna, organizzazione di eventi aziendali, ecc.;
- Gestione dei sistemi hardware (telefoni, centrali, apparati di rete, ecc.);
- Gestione delle problematiche sui prodotti;
- Ottenimento e mantenimento della certificazione di Qualità;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti
 MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività aziendale e commerciale;
- Gestione e ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi necessari per lo svolgimento delle operations;
- Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, di registrazione di incidenti e infortuni e delle emergenze;
- Valutazione preliminare di tutti i rischi, individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, gestione delle autorizzazioni / certificazioni in materia ambientale, dei controlli su apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono, e attività di manutenzione di impianti e dispositivi;
- Gestione e verifica dei requisiti del personale in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro preliminarmente all'affidamento di compiti specifici;
- Valutazione preliminare dei requisiti di attrezzature, macchinari e servizi e del loro





"impatto" negli ambienti di lavoro;

- Attività a rischio di reato, ovvero a rischio di violazione colposa delle norme e delle misure esistenti in materia di salute, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, e Gestione di attività a rischio di infortunio e malattia professionale.

4.5.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti l'attività di **formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge**, i principi prevedono che:

- siano adottati un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità Organizzativa deve fornire, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili. In particolare, sia adottato un manuale di procedure in linea con le previsioni del SOX per rispondere ai requisiti di reportistica del Gruppo di riferimento;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Direzione Finance & Administration le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle diverse Funzioni aziendali indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengano esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso al sistema siano identificati dalla direzione sistemi informatici che garantisce la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di valutazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate;
- i casi di rilevanti variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, siano oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza**, i Principi prevedono che:

- sia resa disponibile alle Autorità pubbliche di vigilanza la documentazione aziendale richiesta:
- sia garantita la presenza di almeno due soggetti aziendali, ove ciò sia possibile, durante le eventuali ispezioni;





- la documentazione sia conservata (es. corrispondenza intercorsa, verbali d'ispezione), al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione**, i Principi prevedono che:

- sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e della Società Di Revisione, siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o la Società di Revisione debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione;
- sia garantito alla Società di Revisione, al Collegio Sindacale e ai Soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni sul capitale sociale incluse le operazioni straordinarie** (ad es. fusioni, scissioni), i Principi prevedono che:

- la Funzione proponente l'operazione, o competente, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, le Direzioni Finanza ed Amministrazione della Società verifichino preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze** (es. marketing, fiscali, amministrative, IT, legali), la **gestione del personale** (ad es. selezione e adempimenti normativi), la **gestione delle note spese**, la **gestione dei beni strumentali** (as es. computer, auto aziendali, telefoni, ecc.), e la **gestione delle risorse finanziarie - Financial Planning** si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4-bis della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di **acquisto di prodotti destinati alla vendita** (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) anche tramite società del Gruppo, si applica quanto previsto al paragrafo 4.11.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.





Pag:44

4.5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai Principi precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.6 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

4.6.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.): la condotta punita è quella di chi, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa a associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato;
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia o partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale;
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 c.p. (associazioni sovversive) e 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico) il reato è aggravato se l'assistenza è prestata continuativamente;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.): la condotta punita è quella di chi , al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico), arruola una o più persone, per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.): la condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi di cui all'art. 270bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico), addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o





metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena viene applicata anche nei confronti della persona addestrata;

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinques.1 c.p.): la condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico) e 270-quater.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo), nonché chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro prima indicati;
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.): la condotta punita è quella di chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.): sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionale, economiche e sociali di un Pese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.): la condotta punita è quella di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nei seguenti casi: (a) se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima o grave; (b) se le condotte sono rivolte contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni; (c) se dalle condotte precedentemente descritte deriva la morte della persona;
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, intendendosi come tali le armi e le materie a esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali. Il reato è aggravato se (a) il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, degli organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, oppure se (b) dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale;
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p., procura a sé o ad altri materia





radioattiva, oppure crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Il reato è aggravato nel caso in cui chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo), utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, oppure utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva;

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, o se il colpevole cagiona la morte del sequestrato;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.): la condotta punita è quella di chi istiga taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti dagli artt. 241 ss. c.p. (delitti contro la personalità dello Stato) e 276 ss. c.p. (delitti contro la personalità interna dello Stato), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Il reato è aggravato se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.): la condotta punita è quella di chi partecipa all'accordo tra più persone al fine di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato);
- Cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.): la condotta punita è quella
 di coloro che promuovono, costituiscono o organizzano un'associazione di tre o più
 persone al fine di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 c.p. (istigazione a
 commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato). Il reato è aggravato se
 l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati;
- Banda armata: e formazione e partecipazione (art. 306 c.p.): la condotta punita è quella di coloro che promuovono o costituiscono o organizzano una banda armata per commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c.p.) o di favoreggiamento (art. 378 c.p.), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate agli artt. 305 e 306 c.p. (cospirazione politica mediante associazione, banda armata: formazione e partecipazione). Il reato è aggravato se l'assistenza è prestata continuativamente;
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1): la condotta punita è quella di chi con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo. Il reato è aggravato se l'autore consegue l'intento e se dal fatto deriva la morte di una o più persone;
- **Danneggiamento delle installazioni a terra** (L. n. 342/1976, art. 2): la condotta punita è quella di chi, al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.





Pag:47

- **Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali:** consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Nella fattispecie, non può essere aprioristicamente escluso che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

4.6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La fattispecie di cui all'art. art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 si possono astrattamente verificare nello svolgimento di attività commerciali, nella gestione delle risorse finanziarie, nel conferimento di incarichi di consulenza, nel processo di approvvigionamento.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie** - *Financial Planning*, si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze** (ad es. marketing, fiscali, amministrative, IT, legali), si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4bis - Principi Specifici di Prevenzione nei confronti della Pubblica Amministrazione della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Inoltre, i Principi prevedono che:

- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di consulenze sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse ai contratti in essere presso la Società – con





Pag:48

riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4 della presente Parte Speciale, con riferimento all'attività sensibile gestione del personale (ad es. selezione e adempimenti normativi). Inoltre, i Principi prevedono che:

- per i lavoratori subordinati prescelti sia richiesto il casellario giudiziale o la relativa autocertificazione;
- per i nuovi lavoratori autonomi siano preventivamente svolti idonei accertamenti strumentali volti a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Nell'ambito dell'attività di acquisto, per le operazioni riguardanti la selezione dei fornitori di prodotti destinati alla vendita anche tramite società del Gruppo e la selezione dei fornitori di prodotti non destinati alla vendita anche tramite società del Gruppo, si applica quanto previsto al paragrafo 4.11.3 "Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" della presente Parte Speciale, con riferimento alle attività di acquisto di prodotti destinati alla vendita (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto), anche tramite società del Gruppo e gestione degli acquisti di prodotti non destinati alla vendita.

4.6.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la gestione delle consulenze, la gestione dei beni strumentali, la gestione delle risorse finanziarie e la gestione del personale si fa rimando ai principi previsti al paragrafo 4.1.4 bis del presente documento.

Si ritiene in ogni caso che i principi contenuti nei General Business Principles costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tali tipi di reato.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti conformi ai General Business Principles.

4.7 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

4.7.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte è considerato astrattamente applicabile alla Società il seguente reato:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, intendendosi come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le





Pag:49

funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle prima indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

4.7.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La fattispecie di cui all'art. 583-bis c.p. non risulta essere ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società, né inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale e in un numero pressoché infinito di modalità. Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nei General Business Principles costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale reato.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti conformi ai General Business Principles.

4.8 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

4.8.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la condotta punita è quella di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi: (a) recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; (b) favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne tragga profitto. Salvo il fatto che costituisca più grave reato, il delitto è aggravato quando chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi;
- **Pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.): si precisa innanzitutto che per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Nell'art. 600-ter c.p. la condotta punita è quella di chi:
 - a. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico o ne fa commercio;
 - b. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli





pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;

c. al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 600-bis, 1 e 2 cc., c.p. (prostituzione minorile), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, 1 c., c.p., ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, rispondono penalmente anche i soggetti che assistono a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Il reato in esame è aggravato nel caso in cui chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 600-ter, cc. 1, 2 e 3, c.p., offre o cede anche a titolo gratuito il materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, c. 1, c.p., ovvero nel caso in cui il materiale sia di ingente quantità;

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): la condotta punita è
 quella di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p. (pornografia
 minorile), consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzando
 utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato è aggravato nel caso in cui il materiale
 detenuto sia di ingente quantità;
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.): le disposizioni di cui agli artt. 603-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): la condotta punita è quella di chi organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- Tratta di persone (art. 601 c.p.): la condotta punita è quella di chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento a sottoporsi al prelievo di organi. È altresì punito chiunque, al di fuori delle modalità di cui all'art. 601, c. 1, c.p., realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età;
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dei casi indicati all'art. 601 c.p. (tratta di persone), acquisti o alieni o ceda una persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in





Pag:51

schiavitù o in servitù);

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta punita è quella di chi:
 - recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno;

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il reato è aggravato nei seguenti casi: (a) se il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; (b) se uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (c) aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; (d) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.): la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto non costituisce più grave reato, allo scopo di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, anche se relativi a pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, adeschi un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

4.8.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato l'attività sensibile di seguito elencata, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto:

- Gestione del processo di valutazione e selezione dei candidati.





Pag:52

4.8.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per la prevenzione delle operazioni relative alla pedopornografia i Principi prevedono che:

- siano attivati strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- siano definiti richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- sia valutata e disciplinata con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- sia dedicata particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali, ad esempio, la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- sia approntato un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Per la prevenzione delle operazioni relative alla **riduzione in schiavitù**, i Principi prevedono che:

- sia previsto uno specifico impegno a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- siano diversificati i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole funzioni individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- sia richiesto e successivamente verificato che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

4.8.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai Principi precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.9 REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001]

4.9.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i delitti di abusi di mercato:

- **Abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 TUF): la condotta punita (anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-bis TUF) è quella di chi, essendo in





possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate alla lett. a);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF): la condotta punita (anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-ter TUF) è quella di chi diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

4.9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di abusi di mercato previsti dall'art. 25-sexies del Decreto:

- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione e dei rapporti con le associazioni industriali, anche di categoria, cui Philips partecipa (incluse Assobiomedica, COCIR);
- Gestione della comunicazione esterna e media relationship (digitali e non);
- Gestione delle relazioni e degli accordi di Partnership con le aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni;
- Gestione delle relazioni con Business Partner, Agenti, Distributori (escluse ATI);
- Gestione delle relazioni con Business Partner per la partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) [Turn Key Projects, Solutions, MultiVendor];
- Definizione degli accordi di Partnership con aziende per lo sviluppo di nuove Soluzioni (inclusi Large Scale Project);
- Gestione dell'iniziativa privata o pubblica nel settore pubblico (dialogo competitivo, Partnership Pubblico Privato);
- Gestione di attività e adempimenti di Group reporting (inclusi predisposizione del Budget, temi di SOX compliance);
- Gestione delle attività di Finance Business Partnering (es. preparazione e condivisione con le funzioni preposte di supporti per prendere decisioni);
- Gestione di attività e adempimenti ai fini civilistici e fiscali (Statutory & Tax), incluso Transfer Pricing e gestione delle visite ispettive;
- Gestione e supporto della contrattualistica (di predisposizione interna o per review di quella ricevuta da terzi);
- Gestione delle attività di contenzioso (civile, amministrativo e penale);
- Gestione degli aspetti di natura societaria (gestione libri sociali, convocazioni,





autocertificazioni, trattamento e presidio della riservatezza delle informazioni privilegiate, Tenuta ed aggiornamento del "Registro degli Insider" (per Philips S.p.A. e per le società collegate italiane) e notifica ai soggetti interessati della loro iscrizione/modifica/cancellazione), inclusi sistema di deleghe e procure;

- Acquisizione, accesso e gestione di informazioni privilegiate di un emittente quotato, in quotazione o di un ente sottoposto a regime intermedio.

4.9.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la **gestione dell'informativa pubblica**, la redazione dei documenti informativi e dei comunicati concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società e la **gestione di informazioni privilegiate**, i Principi prevedono che:

- siano identificate, a cura delle Funzioni competenti, le aree di attività nell'ambito delle quali abitualmente o potenzialmente si originano informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, anche mediante la predisposizione di casistiche ed elenchi esemplificativi di potenziali informazioni. Qualora l'informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più fasi, devono essere identificati i criteri per valutare il momento a decorrere dal quale l'informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata);
- non sia consentito, attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune, l'accesso, anche accidentale, alle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali da parte di persone diverse da quelle che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno legittimo accesso alle suddette informazioni;
- la circolazione, anche interna alla Società, delle informazioni stesse avvenga nel rispetto della massima riservatezza. A tal fine, i documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali devono essere conservati in luoghi o su sistemi informatici ad accesso limitato e adeguatamente vigilati, anche attraverso strumenti informatici, al fine di impedire la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;
- le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- in caso di legittima comunicazione di informazioni privilegiate a soggetti esterni alla Società (ad es., consulenti, Società di Revisione), siano predisposte clausole contrattuali che vincolano la parte terza alla riservatezza dell'informazione, eventualmente prevedendo l'adozione da parte di tali soggetti di idonee misure di protezione dell'informazione ricevuta;
- le informazioni privilegiate o destinate a divenire tali sono verificate dall'Amministratore Delegato con il supporto delle Funzioni interessate;
- sia definita una procedura che identifichi il soggetto competente alla comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata o destinata a divenire tale e che disciplini il momento in cui la comunicazione deve essere effettuata;





Pag:55

- sia garantita a cura della Funzione competente la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la Società o le società appartenenti al Gruppo destinate al pubblico e, in particolare, a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- le richieste di incontri e la definizione generale del contenuto delle interviste e degli incontri con rappresentanti di mezzi di comunicazione devono essere indirizzate per l'approvazione al Solutions/ B2G/ NBD Director;
- l'organizzazione e la partecipazione agli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa avvenga esclusivamente a cura delle Funzioni competenti e nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e di controllo interno.

4.9.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai Principi precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.10 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

4.10.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.): la condotta punita è quella di chi cagioni per colpa la morte di una persona. Il reato è aggravato nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone;
- **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.): la condotta punita è quella di chi cagioni ad altri per colpa una lesione personale. Il reato è aggravato nel caso di lesioni di più persone.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro.

4.10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

PREMESSA

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito





Pag:56

delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da un importante strumento di controllo e di gestione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono stati individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione (paragrafi 3 ss. della presente Sezione) che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008:

- Valutazione preliminare per l'immissione in commercio di nuovi prodotti, soluzioni, ecc. (ad es. marcatura CE, autorizzazione ministeriale, istruzioni, manuali operativi, software in lingua italiana);
- Rilascio di informazioni in sede di accreditamento nell'albo fornitori di clienti/potenziali clienti riconducibili alla Pubblica Amministrazione;
- Progettazione degli ambienti di lavoro presso terzi, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;





Pag:57

- Realizzazione delle vendite (Box), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Customer Service, manutenzione programmata e manutenzione correttiva o a chiamata), inclusa pianificazione e controllo sull'effettuazione delle manutenzioni preventive, acquisti ricambi e resi intragruppo, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva;
- Gestione del Customer & Consumer Feedback (inclusi reclami, resi e ricambi);
- Gestione delle vendite tramite il Philips Shop, fisico e online;
- Realizzazione delle attività di trade-in (es. acquisto macchine da clienti) e smaltimento e riuso di macchinari con date caratteristiche;
- Gestione delle attività di formazione del personale interno e informazione dei terzi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: attività di trasmissione delle informazioni e di addestramento del personale;
- Acquisto, consegna, installazione di attrezzature, macchinari e servizi e valutazione preliminare del loro impatto negli ambienti di lavoro presso i clienti;
- Affidamento di (parti) di lavorazioni a soggetti esterni (al fine di identificare procedure di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti), quali ad es. per PH caricamento scaffali;
- Gestione di attività e adempimenti di Group reporting (inclusi predisposizione del Budget, temi di SOX compliance);
- Assistenza e supporto nel caso di visite ispettive (anche presso i cantieri);
- Gestione della sicurezza logica e degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT (inclusi backup periodici e *business continuity*);
- Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, di registrazione di incidenti e infortuni e delle emergenze;
- Valutazione preliminare di tutti i rischi, individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, gestione delle autorizzazioni / certificazioni in materia ambientale, dei controlli su apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono, e attività di manutenzione di impianti e dispositivi;
- Gestione e verifica dei requisiti del personale in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro preliminarmente all'affidamento di compiti specifici;
- Valutazione preliminare dei requisiti di attrezzature, macchinari e servizi e del loro "impatto" negli ambienti di lavoro;
- Attività a rischio di reato, ovvero a rischio di violazione colposa delle norme e delle misure esistenti in materia di salute, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, e Gestione di attività a rischio di infortunio e malattia professionale;
- Definizione degli ambienti di lavoro aziendali, aree a maggiore rischio e procedure di accesso.





Pag:58

4.10.3 PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel Paragrafo 3.1.4 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nei General Business Principles della Società e nella Normativa Antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione:

- i principi di comportamento individuati nei General Business Principles, che qui s'intende integralmente richiamato e
- la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa.

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più, in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi
 forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti
 quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;





Pag:59

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

4.10.4 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato e attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i principi di seguito indicati.

INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE APPLICABILI, A CUI UNIFORMARSI PER IL RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO-STRUTTURALI

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso l'adozione di specifiche certificazioni e registrazioni (ad es. impianti di messa a terra) allo scopo di porre sotto controllo:

- l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
- l'aggiornamento legislativo;
- il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

DEFINIZIONE DELLE RISORSE, DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi
- gli idonei requisiti tecnico-professionali sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi
- gli idonei requisiti tecnico-professionali devono essere mantenuti nel tempo.





Pag:60

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

<u>VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E</u> PROTEZIONE CONSEGUENTI

La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE ATTE A CONTENERE O AD ELIMINARE I RISCHI

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata, sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi che in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi individuali e collettivi atti a tutelare il lavoratore.

GESTIONE DELLE EMERGENZE, DI ATTIVITÀ DI LOTTA AGLI INCENDI E DI PRIMO SOCCORSO

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

GESTIONE DEGLI APPALTI

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni





Pag:61

totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, si prevede l'adozione di specifici protocolli che prevedono:

- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di in un contratto scritto;
- definizione degli accessi e delle attività esercite sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso la sede aziendale.

PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO DI RISCHI PARTICOLARI

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

<u>COMPETENZA, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEI LAVORATORI</u>

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.





Pag:62

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE, GESTIONE DELLE RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Gestione della comunicazione per aggiornare:

- i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- i fornitori e gli altri visitatori presenti sul luogo di lavoro.

<u>GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE PER DARE</u> EVIDENZA DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze).

La gestione della documentazione di origine sia interna che esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone:

- la disponibilità,
- la tracciabilità e
- la conservazione.

4.10.5 ULTERIORI CONTROLLI

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici protocolli.

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUI PREPOSTI (ART. 19, D.LGS. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui Preposti, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono a un rischio specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei Preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettui controlli in merito alle segnalazioni dei Preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni





Pag:63

di pericolo, verificando le azioni intraprese dal Dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali *follow up* successivi alle azioni intraprese;

- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei Preposti della formazione interna appositamente predisposta.

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUI LAVORATORI (ART. 20, D.LGS. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI E MANUTENTORI (ARTT. 22, 23 E 24, D.LGS. 81/2008)

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società attua specifici presidi di controllo che prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti degli stessi siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso la sede aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUL MEDICO COMPETENTE (ART. 25, D.LGS. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro:

 verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;





Pag:64

- verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con l'RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

ULTERIORI CONTROLLI SPECIFICI

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa richiedere l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

4.10.6 ATTIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate sono condotte specifiche attività di audit, a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'attività di audit è svolta assicurando che:

- gli audit interni siano condotti a intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Consiglio di Amministrazione e al datore di lavoro.





Pag:65

4.10.7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.11 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

4.11.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato è aggravato quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ovvero di furto aggravato;
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): la condotta punita è quella di chi , fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (i.e. ricettazione) e 648-bis c.p (i.e. riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): la condotta punita è quella di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

4.11.1 BIS PREMESSA: IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha previsto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché il reato di autoriciclaggio con l'inserimento nel codice penale dell'art. 648ter.1. Quest'ultima fattispecie si inserisce, quindi, in un sistema di misure volte a contrastare il consolidamento di una precedente situazione di illiceità determinata dalla commissione di un delitto, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita in un contesto legittimo d'impresa che renderebbe infruttuoso lo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa degli stessi.





Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 648 ter.1 c.p. indica che la fattispecie di "autoriciclaggio", per perfezionarsi, necessita che ad un reato cosiddetto "presupposto" che generi un profitto anche sotto forma di risparmio – si pensi, ad esempio, all'ottenimento di illeciti risparmi fiscali mediante la commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/20001 – segua il reato fine (o presupponente), consistente nel reimpiegare tali proventi in attività d'impresa, con modalità idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. Il reato presupposto dell'autoriciclaggio non deve necessariamente essere uno dei retai inseriti nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/01. L'autoriciclaggio rilevante ex D.Lgs. 231/01 è, quindi, anche quello finalizzato a impiegare eventuali disponibilità ad esempio derivanti da reati tributari.

La Società, al fine di gestire il rischio connesso con il reato in oggetto, ha provveduto a individuare alcune attività sensibili e/o strumentali per la commissione del reato di autoriciclaggio e, di conseguenza, ha aggiornato i presidi di controllo.

4.11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Attraverso un'attività di *risk assessment integrato* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili e strumentali di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-octies del Decreto.

Alla luce della struttura della nuova fattispecie di autoriciclaggio e delle già precedentemente evidenziate condizioni necessarie per la sua commissione, la prevenzione del reato all'interno di una società deve focalizzarsi anche sull'impedimento del reato presupposto, stante la logica considerazione che, laddove non venga integrato tale reato non potrà integrarsi nemmeno la condotta illecita ex art. 648- ter.1 c.p.

Di seguito sono state individuate le attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati sopra elencati e il reato presupposto per l'autoriciclaggio:

- Elargizione di donazioni liberali;
- Gestione dei "free of charge", demo, ecc. a enti con cui esiste un contratto di collaborazione, quali ad es. i reference site;
- Gestione dei "free of charge" (esclusi reference site);
- Attività di Customer Financing;
- Realizzazione delle vendite (Box), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/ Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Customer Service, manutenzione programmata e manutenzione correttiva o a chiamata), inclusa pianificazione e controllo sull'effettuazione delle manutenzioni preventive, acquisti ricambi e resi intragruppo, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva, ecc.;





- Gestione del Customer & Consumer Feedback (inclusi reclami, resi e ricambi);
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List di fornitori di beni e servizi;
- Qualifica (reputazionale, tecnica e finanziaria), valutazione e inserimento nella Vendor List dei Partner per la fornitura di Turn Key Projects, Soluzioni, ATI, ecc.;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per consumo interno (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per attività di vendita (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Gestione delle risorse finanziarie Financial Planning (incluso Group cash pooling, gestione incassi, pagamenti e piccola cassa);
- Gestione delle attività di Finance Business Partnering (es. preparazione e condivisione con le funzioni preposte di supporti per prendere decisioni);
- Gestione delle attività di credit management, di recupero crediti (inclusa gestione di azzeramento del credito);
- Mergers & Acquisitions (operazioni straordinarie), operazioni sul capitale e distribuzione degli utili;
- Gestione attività di comunicazione interna, organizzazione di eventi aziendali, ecc..

4.11.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti l'attività di acquisto di prodotti destinati alla vendita (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) anche tramite società del Gruppo, e le attività di gestione degli acquisti di prodotti per uso interno, i principi prevedono che:

- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- gli acquisti di prodotti destinati alla vendita avvengano solo attraverso canali definiti e riconosciuti sul mercato e siano formalizzati in accordi sottoscritti secondo i poteri conferiti:
- i contratti con le controparti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello;
- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di prodotti sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura ai contratti in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli incassi, i principi prevedono che:

- siano consentite solo le seguenti modalità di pagamento:
 - a. Contanti/Assegni
 - b. POS
 - c. Credito al consumo
 - d. Bonifico Bancario
 - e. Vaglia Postale Circolare
- per i pagamenti in contanti il limite di importo sia di € 2.999,00 per ogni commissione di vendita; l'importo riguarda il valore totale di commissione: anticipo più saldo; oppure





Pag:68

somma delle rate di eventuale PDR (Piano di Recupero, ovverosia dilazione di pagamento pattuita col singolo cliente). Pertanto, qualora l'importo di vendita sia superiore a tale somma il cliente dovrà pagare con assegno non trasferibile (bancario o circolare) o con carte di debito/credito;

- tutti gli assegni devono essere emessi a favore di Philips S.p.A. e compilati correttamente in tutte le loro parti;
- all'atto del versamento dell'assegno, è necessario verificare quanto segue: aver correttamente provveduto alla girata degli assegni (firma del delegato di filiale); aver apposto il timbro Philips S.p.A. con relativo codice fiscale;
- in caso di credito al consumo, ogni filiale deve compilare la documentazione necessaria predisposta dal soggetto finanziatore e caricare la richiesta a sistema, così come previsto dalle procedure aziendali;
- nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, occorre richiedere sempre una copia dell'ordine di bonifico al cliente;

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni intercompany**, i principi prevedono che:

- siano formalizzati i contratti che disciplinano le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre società del Gruppo;
- le operazioni intercompany avvengano sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
- il contratto sopra indicato descriva le attività svolte per conto della controparte;
- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e servizi infragruppo, la registrazione contabile avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, i principi prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e





contabile; laddove ciò non sia possibile, per ragioni di riservatezza, le operazioni sono adeguatamente autorizzate;

- siano vietati i flussi in denaro contante sia in entrata, oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente, sia in uscita, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, modalità standard per l'erogazione di anticipi di cassa e modalità standard e limiti quantitativi per la richiesta ed autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- siano chiaramente definite le modalità di impiego di eventuale liquidità della Società all'interno di specifiche linee guida aziendali;
- siano effettuate verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- i controlli di cui sopra devono tener conto:
 - della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.);
 - degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardante la **gestione dell'imposizione fiscale diretta e la gestione dell'imposizione fiscale indiretta**, i principi prevedono che:

- siano identificate al proprio interno le persone preposte alla gestione dei diversi adempimenti fiscali, anche attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
- si proceda a un esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni, ecc.) periodicamente, ogni trimestre e comunque almeno una volta l'anno;
- si proceda ad adeguare e aggiornare i propri adempimenti fiscali sulla base delle nuove norme emesse periodicamente dal legislatore tributario;
- si provveda, oltre a tenere una corretta, veritiera e trasparente contabilizzazione delle fatture attive e passive, anche sulla base dell'esame storico di cui sopra, a





Pag:70

implementare efficaci procedure interne di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;

- si preveda l'effettuazione, con cadenza almeno annuale, di un incontro con professionisti esterni all'azienda, in qualità di consulenti fiscali della stessa, per verificare che siano state prese in considerazione tutte le novità fiscali introdotte nell'anno e siano stati correttamente posti in essere i principali adempimenti fiscali a carico della società. Con la stessa cadenza i consulenti fiscali incontrano i vertici aziendali per informarli di tutte le principali novità normative in materia fiscale rilevanti per la Società oltre ad evidenziare loro eventuali rischi e problematiche emerse durante gli incontri con il personale deputato alla gestione dell'area fiscale;
- si adottino, sulla base delle risultanze degli incontri di cui sopra, specifici ed efficaci accorgimenti atti a rimediare eventuali carenze riscontrate nel funzionamento della gestione della fiscalità e attivare le necessarie azioni correttive;
- gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso fiscale siano individuati secondo requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta. Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto. L'inserimento delle menzionate clausole è assicurato dalla Procedura interna di Approvazione Contratti, che prevede la revisione del documento contrattuale anche da parte della funzione Legal prima che lo stesso possa essere sottoscritto da chi legalmente rappresenta la società.

Con riferimento alla **gestione dei prezzi relativi allo scambio di beni e servizi infragruppo** la Società i principi prevedono che:

- la Società predisponga una procedura operativa, ovvero attui una policy di Gruppo già esistente, in materia di Transfer Pricing, che descriva le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre società del Gruppo (individuazione dei servizi da svolgere/beni, definizioni del prezzo/modalità e criteri di determinazione dello stesso, modalità di pagamento, ecc.), inoltre, siano definiti e analizzati periodicamente specifici indicatori volti a intercettare operazioni anomale;
- garantisca la trasparenza e la tracciabilità degli accordi stipulati e la chiarezza dei driver utilizzati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- definisca uno strumento organizzativo interno che consenta di verificare che il prezzo di trasferimento applicato sia in linea con quello di mercato;
- effettuati la verifica dei prezzi di trasferimento a cura di idonee funzioni aziendali distinte dalla funzione responsabile del contratto (es. analisi dei prezzi medi di mercato, rispetto di quanto praticato nel mercato);
- garantisca una adeguata archiviazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la emissione di fatture e registrazione contabile di fatture attive e passive, si applica quanto previsto al paragrafo 4.5.3 della presente Parte Speciale con riferimento all'attività sensibile di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, oltre ai seguenti Principi:





Pag:71

- per le fatture emesse, dalla Società a fronte della vendita di beni e servizi la registrazione avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura;
- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi la procedura presenta due iter di registrazione diversi, un primo "ordinario" ed un secondo "semplificato". Il primo prevede che la registrazione dell'acquisto avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle fatture ricevute con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura (ad es. verificando gli stessi sulla base di contratti redatti con i fornitori). Per le fatture che riguardano alcune tipologie di acquisti di beni e servizi, la registrazione delle stesse può deviare rispetto all'iter "ordinario", purché gli acquisti siano effettuati nei limiti di budget di spesa preautorizzati e delle procure preventivamente rilasciate;
- la Società archivia e mantiene la documentazione contabile a supporto delle dichiarazioni fiscali al fine di garantire adeguata tracciabilità.

4.11.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai principi precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

4.12.1 REATI APPLICABILI

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i reati di violazione di diritto d'autore:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941, comma 1, lett. a) bis)): la condotta punita è quella di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
 - riproduca, trascriva, reciti in pubblico, diffonda, venda o metta in vendita o ponga altrimenti in commercio un'opera altrui o ne riveli il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduca e metta in circolazione nello Stato





Pag:72

esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

- a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- rappresenti, esegua o reciti in pubblico o diffonda, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compia i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla L. 633/1941;
- riproduca un numero di esemplari o esegua o rappresenti un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 L. 633/1941 ritrasmetta su filo o per radio o registri in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smerci i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati;
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, c. 3, L. 633/1941): la condotta punita è quella di chi commette taluno dei reati sopra elencati (previsti dall'art. 171, c. 1, L. 633/1941) su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione;
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, L. 633/1941): la condotta punita è quella di chi (a) abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); (b) utilizzi qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, L. 633/1041): la condotta punita è quella di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il





Pag:73

contenuto di una banca di dati, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati;

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941): la condotta punita è quella di chi, per uso non personale e a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, o distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lett. a) e b);
 - d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della L. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la





Pag:74

distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- f-bis) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- g) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio p per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il reato è aggravato se: (i) le condotte riguardino oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, (ii) le condotte concretizzino l'immissione delle opere in un sistema di reti telematiche, (iii) chi commetta le condotte lo faccia svolgendo attività d'impresa; (iv) si promuovano o organizzino le condotte sopra elencate.

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941) la condotta punita è quella di chi (a) produca o importi supporti non soggetti a contrassegno omettendo di comunicare alla SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché (b) dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181-bis c. 2 L. 6233/1941;
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941): la condotta punita è quella di chi, a fini fraudolenti, produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.





Pag:75

4.12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- Realizzazione delle vendite (Box), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/ Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva;
- Gestione delle attività di formazione del personale interno e dei terzi (anche con ricorso a contributi / finanziamenti pubblici);
- Gestione attività di onboarding per neoassunti, inclusi training in materia di 231/GBP, sicurezza informatica, privacy.

4.12.3 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Per le operazioni riguardanti la gestione delle licenze software, i principi prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata in outsourcing, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:
 - la conformità dei software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
 - chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello. L'inserimento delle menzionate clausole è assicurato dalla Procedura interna di Approvazione Contratti, che prevede la revisione del documento contrattuale anche da parte della funzione Legal prima che lo stesso possa essere sottoscritto da chi legalmente rappresenta la società.

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione e diffusione di materiale informativo a carattere medico/scientifico** (ad esclusione del materiale per il quale sia previsto l'acquisto di diritti permanenti), la **gestione delle attività di comunicazione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore** (ad es. audio, video, contenuti ecc.) per attività aziendali (ad es.





Pag:76

marketing, sito internet, ecc.) e la **predisposizione di materiale per le attività di formazione**, i principi prevedono che:

- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso sia sempre verificato, prima del loro utilizzo:
 - la data di acquisto della licenza;
 - la data di scadenza della licenza;
- il tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- i contratti che regolano i rapporti con gli autori del materiale informativo e formativo, nonché con i fornitori coinvolti nelle attività di comunicazione e marketing prevedano apposite clausole che impongano:
 - il rispetto da parte dei fornitori del servizio di leggi e normative di riferimento ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
 - chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello. L'inserimento delle menzionate clausole è assicurato dalla Procedura interna di Approvazione Contratti, che prevede la revisione del documento contrattuale anche da parte della funzione Legal prima che lo stesso possa essere sottoscritto da chi legalmente rappresenta la società.

4.12.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai principi precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni al Modello ed alle procedure aziendali.

4.13 REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001]

4.13.1 REATO APPLICABILE

Sulla base delle analisi condotte è considerato astrattamente applicabile alla Società il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

4.13.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Come i delitti di criminalità organizzata (v. paragrafo 4.3.2), la fattispecie di cui all'art. 377bis c.p. non risulta essere ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società, né





Pag:77

inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale e in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nei General Business Principles costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti conformi ai General Business Principles.

4.14 REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001]

4.14.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - a. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato è aggravato quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), abusivamente cagioni un disastro ambientale. Ai fini dell'art. 452-quater c.p. costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - a. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - b. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - c. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato è aggravato quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.): la condotta punita è quella di chi compia per colpa taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (disastro ambientale);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.): la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga,





Pag:78

trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è più grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
 - a. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- **Circostanze aggravanti** (art. 452-octies c.p.): in materia di delitti ambientali, l'art. 452-octies c.p. prevede un aumento di pena nei seguenti casi:
 - quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali;
 - quando l'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
 - quando di taluna delle predette associazioni previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi:
 - salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti a una specie animale protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
 - fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.): la condotta punita è quella di chi, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto, o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione;
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6):
- **all'art. 1 della L. 150/92** la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i., per gli esemplari appartenenti alle specie indicate nell'allegato A del Regolamento medesimo e s.m.i.:





- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, c. 2 a, del predetto Regolamento;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26.5.1997 e s.m.i.;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità con il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26.5.1997 e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26.5.1997 e s.m.i.;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- all'art. 2 della L. 150/92 la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i., per gli esemplari appartenenti alle specie indicate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. dell'art. 11, c. 2 a, del predetto Regolamento;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26.5.1997 e s.m.i.;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità con il Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26.5.1997 e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, senza una prova sufficiente della loro esistenza;





- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) m. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26.5.1997 e s.m.i.;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- Ai sensi dell'art. 6 della L. 150/92, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137): la condotta punita è quella di chi:
 - 1) apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il reato è aggravato quando taluna delle predette condotte riguardi gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - 2) al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 137, c. 5, del D.Lgs. 152/05, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente. Il reato è aggravato in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 del D.Lgs. 152/06;
 - 3) nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, c. 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
 - (a) gestisca impianti di trattamento delle acque reflue urbane e nell'effettuazione dello scarico superi i valori limite previsti dall'art. 137, c. 5, D. Lgs. 152/06; (b) gestisca il servizio idrico integrato e non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, c. 3, D.Lgs. 152/06, ovvero che non osservi le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, c. 5, D.Lgs. 152/06; (c) sia titolare di uno scarico che non consenta l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini dell'art. 101, cc 3 e 4, D. Lgs. 152/06, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
 - 5) (a) non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, c. 3, D. Lgs. 152/06; (b) non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente





Pag:81

ai sensi degli artt. 84, c. 4 o 85 c. 2 D.Lgs. 152/06; (c) non osservi i divieni di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D.Lgs. 152/06; (d) non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, cc. 1 e 2 D.Lgs. 152/06 dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 152/06, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, c. 3 D.Lgs. 152/06;

- 6) scarichi nelle acque del mare da navi o aeromobili sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- 7) effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi olerari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112 D.Lgs. 152/06, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma del predetto articolo.
- illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006): si configurano nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, commercio ed intermediazione sia pericolosi che non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi o siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti. Il reato è aggravato nei confronti di chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257): la condotta punita è quella di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.Lgs. 152/06. Il reato è aggravato se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- Illeciti connessi agli **obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (**art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006): la condotta punita è quella:
 - a. dei soggetti di cui all'art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/06 che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto;
 - b. di chiunque ometta di tenere, ovvero tenga in modo incompleto, il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, c. 1, D.Lgs. 152/06. Il reato è aggravato se il registro è relativo a rifiuti pericolosi;
 - c. chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- **Traffico illecito di rifiuti** (D.Lgs. 152/2006, art. 259): la condotta punita è quella di chi effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Reg.





Pag:82

(CE) 1.2.1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'All. II del citato regolamento. Il reato è aggravato in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260): la condotta punita è quella di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato se si tratta di rifiuti ad alta radioattività;
 - Articolo abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale.
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D Lgs. 152/2006, art. 260-bis): la condotta punita è quella:
 - a) dei soggetti obbligati che omettano l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovvero il pagamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI;
 - b) di chiunque ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui all'art. 260-bis, c. 1 D.Lgs 152/06, ovvero fornisca al suddetto sistema di informazioni incomplete, o inesatte, alteri fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisca in qualsiasi modo il corretto funzionamento; il reato è aggravato qualora taluna delle predette condotte sia riferibile a rifiuti pericolosi.
 - c) di chiunque nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti, inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nonché durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il reato punisce inoltre il trasportatore che accompagni il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.
- **Sanzioni** (D.Lgs. 152/2006, n. 279): il D.Lgs. 152/06 sanziona altresì espressamente la condotta di chi:
 - a) inizi a installare o esercisca uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continui l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, nonché chiunque sottoponga uno stabilimento a una modifica sostanziale o non sostanziale in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 269, c. 8 D.Lgs. 152/06;





decreto;

MODELLO D.lgs.231/01 PARTE SPECIALE Data: Ottobre 2018 Pag:83

- b) nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del medesimo
- c) fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordeies, cc. 7 e 8, D.Lgs. 152/06, metta in esercizio un impianto o inizi a esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, c. 6 o 271, c. 1 D. Lgs. 152/06, ovvero non comunichi all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, c. 6 D.Lgs. 152/06.
- d) nei casi previsti dall'art. 281, c. 1 D. Lgs. 152/06 non adotti tutte le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.
- Inquinamento doloso colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, rispettivamente art. 8 e 9): la condotta punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è quella del comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la lo sversamento doloso o colposo in acqua (vietato dall'art. 4 D.Lgs. 202/07) sia avvenuto con la loro cooperazione. Il reato è aggravato se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3):
 - a) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.
 - b) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.
 - c) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge, e i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B della presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla Tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31.12.2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del





- Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste (periodo soppresso dalla data del 31.7.2002, n. 179).
- d) L'adozione dei termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge e il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- e) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- f) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

4.13.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto:

- Rilascio di informazioni in sede di accreditamento nell'albo fornitori di clienti/potenziali clienti riconducibili alla Pubblica Amministrazione:
- Realizzazione delle vendite (Box), inclusi acquisti intragruppo, logistica, allestimento punti vendita, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Turn-key Projects/ Solutions), inclusi acquisti intragruppo, logistica, predisposizione del sito, ottenimento permessi, licenze, fatturazione attiva
- Realizzazione delle vendite (Customer Service, manutenzione programmata e manutenzione correttiva o a chiamata), inclusa pianificazione e controllo sull'effettuazione delle manutenzioni preventive, acquisti ricambi e resi intragruppo, fatturazione attiva;
- Realizzazione delle vendite (Fornitura di Servizi, es. PACS, ICAP), inclusi aspetti logistici per la fornitura di beni ancillari al servizio stesso, fatturazione attiva;
- Gestione del Customer & Consumer Feedback (inclusi reclami, resi e ricambi);
- Gestione delle vendite tramite il Philips Shop fisico e online;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività commerciale;
- Realizzazione delle attività di trade-in (es. acquisto macchine da clienti) e smaltimento e riuso di macchinari con date caratteristiche;
- Acquisto, consegna, installazione di attrezzature, macchinari e servizi e valutazione preliminare del loro "impatto" negli ambienti di lavoro presso i clienti;





Pag:85

- Affidamento di (parti) di lavorazioni a soggetti esterni (al fine di identificare procedure di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti), quali ad es. per PH caricamento scaffali;
- Gestione degli smaltimenti di rifiuti (raccolta e verifica formulari della società smaltitrice, gestione dei registri di carico/scarico vidimato, denuncia quantitativi rifiuti MUD, pagamento tariffa rifiuti, iscrizione al SISTRI), apparecchiature, materiali, eventuali bonifiche e altro relativi all'attività aziendale e commerciale;
- Gestione e ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi necessari per lo svolgimento delle operations;
- Valutazione preliminare di tutti i rischi, individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, gestione delle autorizzazioni / certificazioni in materia ambientale, dei controlli su apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono, e attività di manutenzione di impianti e dispositivi;
- Valutazione preliminare dei requisiti di attrezzature, macchinari e servizi e del loro "impatto" negli ambienti di lavoro.

4.13.3 PROTOCOLLI DI CARATTERE GENERALE

Nell'ambito di tutte le operazioni concernenti le attività sensibili individuate dalla Società, i protocolli di carattere generale attuano i seguenti principi:

POLITICA AMBIENTALE

La Società ha adottato un sistema di procedure aziendali in materia ambientale: Tali procedure:

- contengono l'impegno a garantire la conformità alle leggi applicabili in materia ambientale
- sono adeguatamente comunicate ai dipendenti, agli Agenti, ai Distributori e ai Business
 Partner:
- individuano chiaramente gli adempimenti e i soggetti all'interno della Società che ne sono responsabili;
- sono periodicamente aggiornate.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

La Società prevede, mediante un sistema di procure e di deleghe, una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità in materia ambientale.

Con riferimento ai soggetti individuati come responsabili:

- è prevista una formale attribuzione di responsabilità e relativa formale accettazione della delega/incarico;

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Nell'ambito della procedura dedicata alla compliance ambientale, la Società ha definito:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento al monitoraggio degli aggiornamenti normativi rilevanti in materia ambientale;





Pag:86

- i criteri e le modalità da adottarsi per gli aggiornamenti normativi e la comunicazione degli stessi alle aree aziendali interessate.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Società nell'ambito della procedura dedicata alla compliance ambientale:

- ha definito le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità della documentazione);
- ha individuato i soggetti responsabili delle singole attività di gestione della documentazione di cui al punto precedente.

4.13.4 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la **compliance ambientale**, le procedure vigenti garantiscono il rispetto dei seguenti principi specifici di prevenzione:

- monitoraggio e aggiornamento della Società riguardo a variazioni della normativa in materia ambientale;
- creazione e mantenimento allo stato dell'arte di procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti;
- definizione di opportune modalità per l'esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e individuazione dei limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente per le diverse tipologie di rifiuti trattati;
- tracciabilità e disponibilità della documentazione relativa alla compliance ambientale (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- comunicazione ai soggetti preposti dei esiti degli audit condotti e adozione delle misure correttive evidenziate come necessarie dagli audit.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei fornitori a rilevanza ambientale**, quali ad es. manutentori, gestori di servizi di pulizia e raccolta e smaltimento dei rifiuti, laboratori di analisi e certificazione dei rifiuti, le procedure garantiscono il rispetto dei seguenti principi specifici di prevenzione:

- definizione ruoli, responsabilità e modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- verifica preliminare dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, accreditamento Sincert per il laboratorio di analisi);
- inserimento nei contratti di apposite clausole che impongono il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché il rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nei General Business Principles
- attività di audit ambientale periodica sui fornitori.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione dei rifiuti**, le procedure e le prassi vigenti garantiscono il rispetto dei seguenti Protocolli specifici di comportamento e di controllo, in considerazione dell'impatto che la menzionata attività ha sulla gestione dei rifiuti:





Pag:87

- corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni illecita miscelazione;
- corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- congruità del rifiuto prodotto con la qualificazione CER dello stesso;
- verificare la corretta gestione degli adempimenti necessari al trasporto dei rifiuti dal momento della consegna al trasportatore fino al conferimento finale allo smaltitore (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
- corretta tenuta della documentazione relativa allo smaltimento (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.), nonché la congruità dei quantitativi inviati a smaltimento con quelli rappresentati nella documentazione resa;
- corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- disponibilità e corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.

4.13.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni del Modello e delle procedure aziendali.

4.14 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001]

4.14.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte è considerato astrattamente applicabile alla Società il reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato; tale fattispecie si concretizza alternativamente se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., di cui costituiscono indice:
 - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;





Pag:88

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro:
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sono altresì astrattamente applicabili le **disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, c. 3, b-bis, 3-ter e comma 5, D. Lgs. 286/1998 - "Testo Unico"), che sanzionano espressamente:

- 1. la condotta di chiunque, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:
 - a. il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b. la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurante l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c. la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d. il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e. gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il reato è aggravato nel caso in cui le violazioni sono commesse (i) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero (ii) al fine di trarne profitto, anche indiretto.

2. La condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del predetto decreto. Il reato è aggravato quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

4.14.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- Gestione delle relazioni con Business Partner, Agenti, Distributori (escluse ATI);
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per consumo interno (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Negoziazione, gestione e acquisto di prodotti e servizi per attività di vendita (incluse consulenze di terzi), incluso il processo di contrattualizzazione;
- Gestione del processo di valutazione e selezione dei candidati.





Pag:89

4.14.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la **gestione del personale** (ad es. selezione e adempimenti normativi), si applica quanto previsto al paragrafo 4.1.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- in fase di assunzione di personale extracomunitario, la Direzione HR raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, ad opera della Direzione HR, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Nell'ambito dell'attività di acquisto, per le operazioni riguardanti la selezione di fornitori, si applica quanto previsto al paragrafo 4.11.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i principi prevedono che:

- sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche amministrative circa il personale impiegato dalla controparte nonché l'obbligo del fornitore di collaborare al buon fine di tali verifiche;
- sia prevista contrattualmente la responsabilità del fornitore in mancanza di adempimenti in materia di impiego di cittadini irregolari.

4.14.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni del Modello e delle procedure aziendali.

4.15 REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001]

4.15.1 REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte è considerato astrattamente applicabile alla Società il seguente reato:

Discriminazione razziale (Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: art. 3, c. 3-bis L. 654/1975) è punita la condotta di chi effettui propaganda ovvero istigazione e incitamento sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della L. 232/1999), in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.

L'articolo 3 comma 3 della Legge 654/1975 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett.c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art.8, comma





Pag:90

1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale.

4.15.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Considerate le attività svolte da Philips S.p.A. la probabilità di accadimento dei reati in materia di razzismo e xenofobia è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nei General Business Principles del Gruppo che dai principi generali inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale di Philips S.p.A. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della Società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità;
- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo del- la propaganda politica.

4.15.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie e la gestione dei beni strumentali si fa rimando ai principi previsti al paragrafo A4*bis* del presente documento.

Si ritiene in ogni caso che i principi contenuti nei General Business Principles costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tali tipi di reato.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti conformi ai General Business Principles.

4.15.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni del Modello e delle procedure aziendali.





Pag:91

4.16 REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/06)

4.16.1 REATI APPLICABILI

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ampliando altresì, ex articolo 10, l'ambito di operatività del D.Lgs.231/2001. Ai reati transnazionali indicati nella detta legge si applicano, infatti, le disposizioni di cui al Decreto.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio della Società, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del D.Lgs. 231/2001, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità.

Si sottolinea che questa disciplina è volta in primo luogo a sanzionare enti criminali, che svolgono endemicamente attività illecite. La contestazione del delitto associativo non è però estranea anche a enti leciti che eventualmente fiancheggino, anche occasionalmente, l'associazione ovvero si configuri una qualche forma di concorso dell'ente nella commissione del delitto presupposto.

*

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati:

1. i reati di associazione (art. 416 c.p. e 416-bis c.p.) già definiti al § C.1 che precede;





Pag:92

- 2. i reati commessi in violazione delle **disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, cc. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998), già definiti al § O.1 che precede.
- 3. il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), già definito al ¶ M.1 che precede;
- 4. **il reato di favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.): la condotta punita è quella di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato è aggravato qualora sia commesso in forme associative di tipo mafioso;
- 5. il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 309/90), già definito al § C.1 che precede;
- 6. il reato di associazione pe delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 43/1973): punisce la condotta di chi promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzi l'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis del testo unico di cui al DPR 43/1973.

4.16.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Considerata la natura dei reati in oggetto, si rimanda a quanto menzionato al paragrafo 4.3.2 precedente.

4.16.3 PRINCIPI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Allo stesso modo, per la descrizione dei principi specifici di prevenzione si rimanda a quanto illustrato al paragrafo 4.3.3 precedente.

4.16.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili sono tenuti a trasmettere all'OdV eventuali informazioni riguardanti possibili violazioni del Modello e delle procedure aziendali.

5. PROTOCOLLI

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, così come illustrati nel capitolo 4 che precede, la Società ha adottato un insieme di Protocolli con riferimento alle attività sensibili identificate e alle Procedure Operative in essere.

I Protocolli sono redatti ed organizzati secondo il seguente schema:

- obiettivo;
- ambito di applicazione;
- riferimenti;
- ruoli e responsabilità;
- sistemi informativi;





- acronimi e definizioni;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare;
- fasi principali dell'attività e modalità operative.

La Società provvede all'aggiornamento dei Protocolli in caso di rilevanti modifiche normative o di mutamenti significativi della struttura o organizzazione aziendale.

La Società mette i Protocolli a disposizione di tutti i Dipendenti sull'apposito sito Sharepoint aziendale https://share.philips.com/sites/STS020170626222504.

6.PROCEDURE OPERATIVE

Per lo svolgimento della propria attività, Philips S.p.A. si è dotata di procedure operative, in parte di emanazione del Gruppo di riferimento, ossia di documenti (talora anche denominati "local policy" o "linee guida") cui si descrivono una serie di azioni necessarie per svolgere una funzione complessa ("Procedure Operative").

Una parte dell'insieme delle Procedure Operative rappresenta il modo con cui sono attivati i presidi di controllo validi anche ai fini dei reati rilevanti per il Decreto e le relative attività sensibili.

La Società rende nota ai propri lavoratori, con mezzi adeguati (anche telematici), l'emanazione delle Procedure Operative.

L'osservanza delle Procedure Operative, che hanno natura e valore di regolamento aziendale, è obbligatoria per il personale della Società e la loro inosservanza costituisce inadempimento del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod.civ.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 è proteso e modulato verso una finalità di "ravvedimento" dell'ente medesimo: in altri termini mira non tanto (e comunque non solo) alla punizione dell'ente attraverso l'imposizione di misure afflittive, quanto invece alla predisposizione di sanzioni a carattere "rieducativo" dell'ente medesimo.

La disciplina delle sanzioni è contenuta nel D.Lgs. 231/01 agli artt. da 9 a 23 incluso. Il Legislatore ha previsto le seguenti quattro distinte tipologie di sanzioni, che possono essere applicate, ricorrendone i presupposti, anche cumulativamente tra loro (art. 9 D.Lgs. 231/01).

1) Sanzione pecuniaria: è lo strumento sanzionatorio tipico dell'illecito amministrativo nel D.Lgs. 231/01 che trova applicazione in ogni caso, una volta che siano ritenuti sussistenti i presupposti della responsabilità dell'ente (art. 10 D.Lgs. 231/01).

La sanzione pecuniaria è applicata attraverso la commisurazione "per quote" (con l'obiettivo di pervenire alla quantificazione di una sanzione la cui gravità sia anche proporzionata alle condizioni economiche dell'ente), il cui numero è determinato in relazione a ogni singolo reato. L'art. 10 del D.Lgs. 231/01 dispone, in generale, che le quote siano previste in numero non inferiore a cento né superiore a mille, ma sono poi i singoli illeciti, contenuti nella parte speciale del D.Lgs. 231/01 a indicare le cornici edittali corrispondenti a ciascun illecito amministrativo in riferimento ai reati presupposto. Il





criterio di commisurazione del numero delle quote è dettato dall'art. 11 D.Lgs. 231/01, in base al quale il Giudice è tenuto a considerare i seguenti aspetti:

- a. la gravità del fatto;
- b. il grado di responsabilità dell'ente;
- c. l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

L'importo della quota può variare da un minimo di € 258,00 a un massimo di €1.549,00 (art.10 D.Lgs. 231/01), ed è determinato dal Giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, ciò allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 D.Lgs. 231/01). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie.

Il D.Lgs. 231/01 prevede poi la possibilità di applicare il sequestro conservativo qualora il giudice riscontri il pericolo di dispersione delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria.

2) Sanzioni interdittive: sono sanzioni principali, obbligatorie, ma speciali, in quanto non applicabili per la commissione di tutti gli illeciti, ma solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e possono essere irrogate per un periodo massimo di due anni (art. 13, c. 2, D. Lgs. 231/01).

Ai fini della relativa applicazione, prevista anche in sede cautelare, il D.Lgs. 231/01 individua al suo art. 13, c. 1, i seguenti due presupposti, al verificarsi di uno dei quali (sono infatti previsti alternativamente) il giudice ha l'obbligo di irrogarle in aggiunta alla sanzione pecuniaria:

- a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non trovano applicazione né in presenza di situazioni di particolare tenuità del fatto, né in presenza di condotte riparatorie dell'ente (art. 17 D.Lgs. 231/01).

Le sanzioni interdittive si declinano in cinque diversi modelli, che hanno gradi diversi di impatto nella vita dell'ente:

- a) <u>interdizione dall'esercizio dell'attività</u>. È la sanzione più grave e afflittiva poiché preclude l'esercizio dell'attività economica dell'ente nel cui ambito si è verificato l'illecito;
- b) <u>sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</u>
- c) <u>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</u>
- d) <u>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di</u> quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.





Pag:95

In definitiva le sanzioni interdittive, per la loro attitudine a condizionare la vita stessa dell'ente, fino a giungere alla interdizione dall'attività stessa, rappresentano la tipologia di sanzione maggiormente afflittiva e, al contempo, quella attraverso la quale il D.Lgs. 231/01 esprime la sua finalità di favorire l'adeguamento dell'organizzazione dell'ente al fine di prevenire la commissione di nuovi reati. In sostituzione di una sanzione interdittiva, al ricorrere di determinate condizioni, può essere disposto il commissariamento dell'ente.

- 3) Confisca del prezzo o del profitto del reato: è sempre disposta con la sentenza di condanna, e può essere applicata anche nella forma per equivalente (i.e. somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato) ove non sia possibile confiscare il prezzo o il profitto del reato; la confisca non opera per la parte del profitto che può essere restituita al danneggiato, e sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. In sede cautelare può essere applicato il sequestro finalizzato alla confisca.
- **4)** Pubblicazione della sentenza di condanna: è una sanzione accessoria applicabile a discrezione del giudice in caso di imposizione di una sanzione interdittiva.

